Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 53

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 27 febbraio 1973** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1972

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **1014**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna . . . Pag. 1179

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **1015**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma . . Pag. 1180

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **1016**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino . . . Pag. 1180

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **1017**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova . . . . Pag. 1181

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **1018**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma . . . . Pag. 1181

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **1019**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara . . . . Pag. 1182

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **1020**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena . . . . Pag. 1183

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1972, n. **1021**.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare un legato. Pag. 1185

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1972, n. **1022**.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare una eredità. Pag. 1185

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1973.

Nomina del commissario del Governo per la regione « Puglia » . . Pag. 1185

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1973.

Nomina del commissario del Governo per la regione « Abruzzo » . Pag. 1186

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1973.

Nomina del commissario del Governo per la regione « Emilia-Romagna » . . . . Pag. 1186

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1972.

Nomina del presidente del consiglio d'amministrazione del lotto . . . . . . Pag. 1186

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1972.

Compensazioni finanziarie degli oneri derivanti all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dal mantenimento di alcuni obblighi di servizio pubblico per l'esercizio 1972. Pag. 1187

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1973.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della provincia di Brindisi . . Pag. 1188

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1973.

Proroga al 31 marzo 1973 del termine ultimo per la presentazione delle denunce delle superfici seminate a grano duro nell'annata agraria 1972-73 . . . Pag. 1188

ORDINANZA MINISTERIALE 13 febbraio 1973.

Norme per la profilassi della malattia vescicolare dei suini da enterovirus . . Pag. 1188

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della sanità: Modifiche alle etichette dell'acqua minerale « Acqua della Madonna » . Pag. 1189

Ministero del commercio con l'estero: Comunicato concernente il regolamento del personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero . Pag. 1189

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Monreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 . Pag. 1189

Autorizzazione al comune di Osimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . . Pag. 1189

Autorizzazione al comune di Piombino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 1189

Autorizzazione al comune di Pineto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . . Pag. 1189

Autorizzazione al comune di Penna Sant'Andrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 1189

Autorizzazione al comune di Roseto degli Abruzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 1189

Autorizzazione al comune di Rocca Santa Maria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 1189

Autorizzazione al comune di Ripabottoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 1189

Autorizzazione al comune di Rimini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . Pag. 1190

Autorizzazione al comune di Silvi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1190

Autorizzazione al comune di Sant'Omero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . Pag. 1190

Autorizzazione al comune di Spinete ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . Pag. 1190

Autorizzazione al comune di San Polomatese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . Pag. 1190

Autorizzazione al comune di San Martino in Pensilis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 1190

Autorizzazione al comune di San Giuliano del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 1190

Autorizzazione al comune di San Felice del Molise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 1190

Autorizzazione al comune di Torella del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 1190

Autorizzazione al comune di Tropea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . Pag. 1190

Autorizzazione al comune di Tossicia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . Pag. 1190

Autorizzazione al comune di Tortoreto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . Pag. 1190

Autorizzazione al comune di Torricella Sicura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 1190

Autorizzazione al comune di Torano Nuovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . Pag. 1190

Autorizzazione al comune di Valle Castellana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 1191

Autorizzazione al comune di Abbateggio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . Pag. 1191

Autorizzazione al comune di Alanno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 1191

Autorizzazione al comune di Acquaviva d'Isernia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 1191

Autorizzazione al comune di Belmonte del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 1191

Autorizzazione al comune di Belforte Monferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 1191

Autorizzazione al comune di Barbariga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1191

Autorizzazione al comune di Bassano Bresciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 1191

Autorizzazione al comune di Bolognano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1191

Autorizzazione al comune di Brittoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . . Pag. 1191

Autorizzazione al comune di Cappelle sul Tavo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 1191

Autorizzazione al comune di Carpineto della Nora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 1191

Autorizzazione al comune di Castiglione a Casauria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 1191

Autorizzazione al comune di Civitaquana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1191

Autorizzazione al comune di Civitella Casanova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 1192

Autorizzazione al comune di Collecorvino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 1192

Autorizzazione al comune di Corvara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . . Pag. 1192

Autorizzazione al comune di Cugnoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . . Pag. 1192

Autorizzazione al comune di Conca Casale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . Pag. 1192

Autorizzazione al comune di Colli a Volturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 1192

Autorizzazione al comune di Cerro al Volturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 1192

Autorizzazione al comune di Castelverrino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . Pag. 1192

Autorizzazione al comune di Castel San Vincenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 1192

Autorizzazione al comune di Castelpizzuto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . Pag. 1192

Autorizzazione al comune di Carpinone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . Pag. 1192

Autorizzazione al comune di Capracotta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . Pag. 1192

Autorizzazione al comune di Camagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . Pag. 1192

Autorizzazione al comune di Castellania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . Pag. 1192

Ministero del tesoro: Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1972 . . . Pag. 1193

Banca d'Italia: Situazione al 31 dicembre 1972 . Pag. 1194

Consorzio di credito per le opere pubbliche: Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso, dei titoli rappresentanti obbligazioni: 1) 5 % a premi s.s. Elettrificazione ferrovie dello Stato; 2) 6 % garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 3) 6 % s.s. ferrovie dello Stato; 4) 6 % s.s. interventi statali; 5) 7 % garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 6) 7 % s.s. ferrovie dello Stato; 7) 7 % s.s. interventi statali . . . . Pag. 1195

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Consiglio nazionale delle ricerche: Bandi di concorso a posti di personale scientifico e tecnico a contratto . . . . . . Pag. 1196

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Concorso, per esame, mediante colloquio ad un posto di ispettore e consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti . . . . . Pag. 1196

Ministero dell'interno: Concorso a posti di segretario generale comunale e provinciale delle classi 1ª-A e 1ª-B. Pag. 1200

Ministero della pubblica istruzione: Concorso, per esame-colloquio, a due posti di bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali, riservato agli assistenti universitari ordinari . . . . Pag. 1201

Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato: Concorsi, per esame, alla qualifica di ispettore nella carriera del personale direttivo tecnico, riservati agli assistenti universitari ordinari: a due posti nella branca « coltivazioni tabacchi »; a quattro posti nella branca « manifatture tabacchi »; ad un posto nella branca « sali e chinino » . . . . . Pag. 1203

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige:

LEGGE PROVINCIALE 15 dicembre 1972, n. **26.**

Provvidenze per favorire l'incremento delle attività industriali . . . . . . Pag. 1206

LEGGE PROVINCIALE 15 dicembre 1972, n. **27.**

Provvedimenti per l'apprestamento di aree per impianti produttivi . . . . Pag. 1207

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **1014.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 73. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:

Storia delle lingue dell'Italia preromana;
Storia dell'arte dell'Estremo oriente;
Storia e geografia dell'Asia orientale;
Storia della filologia classica;
Filologia italiana;
Geografia storica dell'antichità;
Letterature francofone.

Art. 74. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:

Poetica e retorica;
Sociologia dell'arte;
Teoria dell'informazione;
Semiotica;
Metodologia delle scienze umane;
Storia del pensiero scientifico;
Teoria dei modelli;
Assiomatica e teoria degli insiemi;
Filologia italiana;
Geografia storica dell'antichità;
Letterature francofone.

Art. 79. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne sono aggiunti i seguenti:

Filologia italiana;
Geografia storica dell'antichità;
Letterature francofone.

Art. 84. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo, sono aggiunti i seguenti:

Semiotica;
Sociologia delle arti;
Psicologia delle arti;
Antropogeografia;
Progettazione ambientale;
Storia dell'arte contemporanea;
Metodologia della progettazione;
Economia urbana;
Teoria e storia degli oggetti tecnici;
Diritto d'autore;
Sistemi grafici;
Iconografia teatrale;
Filosofia della musica.

Art. 96. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia vengono aggiunti i seguenti:

Chirurgia sperimentale;
Chirurgia vascolare;
Chirurgia maxillo-facciale;
Neuropsicofarmacologia;
Ottica fisiopatologica;
Fisiopatologia del dolore;
Dietoterapia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1973
Atti di Governo, registro n. 255, *foglio n.* 112. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **1015**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 56. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di:

Storia amministrativa romana;
Filologia medioevale ed umanistica;
Storia comparata delle lingue indo-iraniche;
Topografia e urbanistica del mondo classico;
Preistoria del vicino e medio oriente;
Etnografia preistorica dell'Africa.

Nello stesso elenco l'insegnamento complementare di « Disegno e rilievo dei monumenti » muta la denominazione in quella di « Rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi ».

Art. 58. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo orientale) è aggiunto il seguente:

Storia comparata delle lingue indo-iraniche.

Art. 66. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di:

Antichità ed istituzioni medioevali;
Archivistica;
Storia dell'Africa;
Storia e metodo della critica del testo.

Art. 68. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:

Letteratura brasiliana;
Lingue e letteratura nederlandese.

Nello stesso elenco l'insegnamento complementare di « Letteratura ibero-americana » muta la denominazione in quella di « Letteratura ispano-americana ».

Art. 79. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in sociologia sono aggiunti quelli di:

Sociologia urbana;
Sociologia della famiglia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio **1973**
Atti di Governo, registro n. 256, *foglio n.* 1. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, *n.* **1016**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 62, relativo alle modalità per l'ammissione all'esame di laurea per il corso di laurea in fisica è modificato nel senso che la lettera *a*) del secondo comma concernente la prova orale di cultura generale è soppressa.

Art. 70, relativo alle modalità per l'ammissione all'esame di laurea per il corso di laurea in matematica è modificato nel senso che le lettere *a*) e *b*) del secondo comma concernente la prova orale di cultura generale sono soppresse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* **1973**
Atti di Governo, registro n. 256, *foglio n.* 6. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. 1017.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 62. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia è aggiunto quello di: « Sociologia della conoscenza ».

Art. 90. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in architettura vengono soppressi gli insegnamenti di « Lingua francese » e di « Applicazioni di geometria descrittiva » e vengono aggiunti i seguenti:

Costruzioni metalliche;
Progettazione navale.

Art. 91, relativo alle modalità di esami è abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli insegnamenti biennali di analisi matematica e geometria analitica, storia dell'architettura, urbanistica comportano ciascuno due esami; l'insegnamento biennale di tecnologia dell'architettura comporta un solo esame; l'insegnamento di composizione architettonica comporta quattro esami più uno facoltativo ».

Nell'art. 95, relativo alle disposizioni sulla prova estemporanea individuale attinente al calcolo strutturale viene soppresso il secondo comma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1973
Atti di Governo, registro n. 256, *foglio n.* 4. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. 1018.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 298 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi vengono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola per tecnici fisioterapisti della riabilitazione (scuola diretta a fini speciali).

Scuola per tecnici fisioterapisti della riabilitazione
(Scuola diretta a fini speciali)

Art. 299. — La scuola per fisioterapisti viene istituita allo scopo di dare una preparazione completa teorico-pratica agli allievi, istruendoli su problemi della riabilitazione polivalente dei minorati fisici soprattutto per lesioni organiche del sistema osteoarticolare, del sistema nervoso e dell'apparato respiratorio, suscettibili di recupero funzionale e sociale mediante terapie fisiche, chinesiterapiche, occupazionali e del linguaggio.

Tali tecnici fisioterapisti potranno svolgere la loro funzione sotto la direzione e dietro indicazione medica.

Art. 300. — La scuola ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica e traumatologica dell'Università degli studi di Parma. Il direttore della scuola è il titolare più anziano della cattedra di clinica ortopedica e traumatologica dell'Università di Parma.

I docenti incaricati degli insegnamenti della scuola sono proposti dal direttore della scuola stessa, ratificati dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia e nominati dal rettore.

Il consiglio della scuola è composto dal direttore e dai docenti incaricati degli insegnamenti.

Art. 301. — Il corso degli studi per il conseguimento del diploma di tecnici fisioterapisti ha la durata di tre anni: i primi due consistono in lezioni teoriche e pratiche su materie propedeutiche e tecniche, presso gli

istituti cui fanno capo gli insegnamenti, il terzo in tirocini pratici presso centri di riabilitazione riconosciuti idonei a tale scopo dalla scuola.

Art. 302. — Il titolo di studio per l'ammissione alla scuola è il diploma di scuola media superiore di durata quinquennale. I candidati debbono presentare certificato medico comprovante la sana e robusta costituzione fisica.

Alla scuola possono essere ammessi annualmente 15 allievi.

I candidati verranno sottoposti ad un esame di ammissione che consiste in una prova orale nella quale saranno saggiate sia le qualità culturali che l'attitudine specialistica. Al termine di tale esame verrà stabilita una graduatoria per l'ammissione.

La commissione esaminatrice sarà composta dal direttore della scuola e da due professori nominati dal preside della facoltà di medicina e chirurgia.

Il candidato ammesso, che non si sarà presentato entro 5 giorni dall'inizio del corso, perderà ogni diritto alla frequenza e al conseguimento del diploma e verrà sostituito con uno degli idonei non ammesso seguendo la graduatoria dell'esame di ammissione.

Art. 303. — L'ammontare delle tasse e contributi è fissato in L. 63.000, di cui L. 23.000 come tassa di iscrizione e frequenza e L. 40.000 come contributi.

Art. 304. — Le materie di insegnamento e i corsi della scuola sono i seguenti:

1° *Anno*:

Nozioni generali di anatomia, fisiologia, patologia;
Anatomia e fisiologia del sistema nervoso;
Anatomia e fisiologia dell'apparato motore;
Anatomia e fisiologia dell'apparato respiratorio;
Anatomia e fisiologia dell'apparato circolatorio;
Servizio sociale e relazioni umane;
Tecnica infermieristica;
Psicologia e psicopatologia del minorato;
Chinesiologia e diagnostica dei disturbi del movimento;
Metodologia di fisioterapia;
Metodologia di terapia occupazionale;
Clinica della riabilitazione.

2° *Anno*:

Patologia e clinica del sistema nervoso;
Patologia e clinica dell'apparato motore;
Patologia e clinica dell'apparato respiratorio;
Anatomia, fisiologia, patologia degli organi della parola e dell'udito;
Neuropsichiatria infantile;
Riabilitazione geriatrica;
Nozioni di ortopedia e traumatologia;
Nozioni di reumatologia;
Elettroterapia e altre terapie fisiche;
Chinesiologia e diagnostica dei disturbi del movimento;
Metodologia di fisioterapia;
Metodologia di terapia occupazionale;
Metodologia di terapia del linguaggio;
Clinica della riabilitazione.

Nel secondo anno viene dato particolare risalto alle dimostrazioni pratiche per tutte le materie di insegnamento presso i rispettivi istituti.

I corsi regolari saranno integrati da conferenze su argomenti specifici, proiezioni, visite ad altri istituti.

Art. 305. — Le commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri nominati dal direttore.

Per essere ammessi a frequentare il 2° anno di studi, gli allievi devono avere superato almeno 2/3 degli esami del 1° anno. Nel caso in cui gli allievi non abbiano superato gli esami prescritti del 1° anno, rimarranno nella posizione di fuori corso fino a quando non avranno assolto gli obblighi di cui sopra.

Art. 306. — Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma gli allievi dovranno aver seguito i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti prescritti ed aver compiuto con esito favorevole le esercitazioni previste e l'anno di tirocinio.

L'esame per il conseguimento del diploma di tecnico fisioterapista consiste nella discussione di una tesi scritta su un tema preventivamente assegnato dal direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 5. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **1019**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 37. — E' modificato nel senso che la facoltà di magistero rilascia anche la laurea in pedagogia.

Dopo l'art. 38 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi viene inserito il seguente nuovo articolo relativo all'ordinamento del nuovo corso di laurea in pedagogia.

Corso di laurea in pedagogia

Art. 39. — Gli insegnamenti per il conseguimento della laurea in pedagogia sono i seguenti:

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Lingua e letteratura italiana (biennale);
2) Lingua e letteratura latina (biennale);
3) Storia della filosofia (biennale);
4) Filosofia (biennale);
5) Pedagogia (triennale);
6) Storia (biennale);
7) Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1) Antropologia culturale;
2) Economia dell'istruzione e della ricerca scientifica;
3) Estetica;
4) Estetica musicale;
5) Filologia romanza;
6) Filologia germanica;
7) Filosofia morale;
8) Filosofia della religione;
9) Filosofia della scienza;
10) Filosofia della storia;
11) Igiene;
12) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
13) Metodologia e didattica;
14) Metodologia e didattica degli audiovisivi;
15) Pedagogia sperimentale;
16) Psicologia;
17) Psicologia dell'età evolutiva;
18) Psicologia sociale;
19) Puericultura;
20) Sociologia;
21) Sociologia della educazione;
22) Storia contemporanea;
23) Storia del Cristianesimo;
24) Storia della grammatica e della lingua italiana;
25) Storia della letteratura per l'infanzia;
26) Storia della musica;
27) Storia della pedagogia;
28) Storia dell'arte medioevale e moderna;
29) Storia della scuola e delle istituzioni educative;
30) Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche;
31) Storia del Risorgimento;
32) Storia del teatro e dello spettacolo;
33) Storia e critica del cinema;
34) Tecnica e didattica del linguaggio cinematografico.

Nel corso di « Storia » (biennale) un anno deve essere dedicato alla « Storia medioevale » ed un anno alla « Storia moderna » alternativamente.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una traduzione latina, una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale sulle discipline filosofiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 42, relativo all'esame di laurea è modificato nel senso che l'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente: « Per la laurea in « Materie letterarie » l'argomento della dissertazione deve essere letterario, storico, geografico o filosofico, per la laurea in « Pedagogia » l'argomento della dissertazione deve essere filosofico, storico, pedagogico, sociologico o psicologico ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 3. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **1020**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 74 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola speciale per terapisti della riabilitazione.

Scuola speciale per terapisti della riabilitazione

Art. 75. — La scuola speciale per terapisti della riabilitazione ha lo scopo di dare una preparazione completa, teorica e pratica, agli allievi istruendoli sui problemi della riabilitazione dei minorati fisici e psichici.

Costituiscono indirizzi della scuola:

a) rieducazione dei motulesi da lesioni del sistema nervoso centrale e periferico nell'adulto;

b) rieducazione dei motulesi da lesioni del sistema nervoso centrale e periferico nel bambino;

c) rieducazione in ortopedia e traumatologia;

d) riabilitazione della parola e del linguaggio nell'adulto;

e) terapia del linguaggio nell'età infantile;

f) riabilitazione in medicina interna, cardiologia e pneumologia;

g) riabilitazione ortofrenica e psicomotoria.

Art. 76. — La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di terapista della riabilitazione è di due anni accademici.

Il primo anno consiste in lezioni teoriche e pratiche su materie propedeutiche e tecniche.

Il secondo anno comprende: insegnamento teorico e tirocinio pratico.

Le materie di insegnamento del primo anno sono comuni a tutti gli iscritti.

Le materie di insegnamento del secondo anno sono qualificanti dell'indirizzo del corso di studio prescelto.

Il diploma sarà differenziato in otto branche di cui all'art. 6.

Gli allievi hanno l'obbligo della frequenza alle lezioni ed ai tirocini.

Art. 77. — Possono essere ammessi alla scuola gli allievi di ambo i sessi, di età non inferiore ai 17 anni, in possesso del titolo di studio per l'ammissione alle università.

Possono ottenere l'ammissione coloro che compiono 17 anni entro l'anno solare.

Il numero massimo dei posti disponibili annualmente è stabilito nella misura di 40. L'iscrizione alla scuola è subordinata al superamento di un esame di ammissione che sarà sostenuto con una commissione formata da tre docenti della scuola, designati dal direttore.

Art. 78. — Il consiglio direttivo della scuola viene nominato dalla facoltà ogni tre anni ed è composto da otto membri, uno per ogni indirizzo della scuola. Il consiglio elegge ogni tre anni il direttore della scuola e propone per la nomina al consiglio di facoltà i docenti delle singole materie.

Art. 79. — Le materie di insegnamento del primo anno sono:

1) Istituzioni di anatomia;
2) Istituzioni di fisiologia, fisiologia dello sviluppo;
3) Psicologia generale e patologica;
4) Nozioni di igiene e medicina sociale;
5) Nozioni di clinica della riabilitazione (indicazioni di terapia riabilitativa);
6) Istituzioni di patologia ed anatomia patologica;
7) Principi e tecniche della riabilitazione;
8) Principi di terapia occupazionale e strutture di recupero.

Art. 80. — Le materie di insegnamento del secondo anno per ciascun corso qualificato sono:

A) *Terapia e riabilitazione dei motulesi da lesioni del sistema nervoso centrale e periferico del bambino*:

1) Fisiologia e fisiopatologia del sistema nervoso;
2) Psicologia differenziale e dell'età evolutiva;
3) Pediatria e neuropsichiatria infantile;
4) Ortopedagogia;
5) Metodologia e didattica nell'insegnamento al bambino cerebroleso;
6) Tecniche di riabilitazione in fisioterapia per il recupero del bambino con paralisi cerebrali;
7) Tecniche di riabilitazione psico-motoria e di terapia occupazionale del bambino cerebroleso.

B) *Terapia e riabilitazione psicomotoria ed ortofrenica*:

1) Fisiologia e fisiopatologia del sistema nervoso;
2) Psicologia differenziale e dell'età evolutiva;
3) Pediatria differenziale e neuropsichiatria infantile;
4) Psicologia pedagogica;
5) Ortopedagogia;
6) Metodologia e didattica;
7) Ludoterapia;
8) Tecniche riabilitative psicomotorie ed occupazionali.

C) *Terapia e riabilitazione del linguaggio nel bambino*:

1) Fisiologia e fisiopatologia dell'udito e della parola;
2) Psicologia differenziale e dell'età evolutiva;
3) Pediatria e neuropsichiatria infantile;
4) Fisica acustica;
5) Audiologia;
6) Fonetica;
7) Foniatria.

D) *Rieducazione dei motulesi adulti*:

1) Fisiologia e fisiopatologia del sistema nervoso;
2) Clinica neurologica;
3) Psichiatria e psicopatologia;
4) Chinesiologia e diagnostica dei disturbi del movimento;
5) Tecniche di riabilitazione fisiochinesiterapiche nelle lesioni del sistema nervoso centrale;
6) Tecniche di riabilitazione fisiochinesiterapiche nelle lesioni del sistema nervoso periferico;
7) Tecniche di terapia occupazionale del motuleso.

E) *Rieducazione dei disturbi della parola e del linguaggio nell'adulto*:

1) Fisiologia e fisiopatologia dell'udito e della parola;
2) Clinica neurologica e diagnostica delle afasie;
3) Psicologia differenziale ed applicata;
4) Psichiatria e psicopatologia;
5) Fisica acustica;
6) Audiologia e fonetica;
7) Tecniche di riabilitazione delle afasie;
8) Tecniche di riabilitazione fonetica;
9) Foniatria.

F) *Terapisti della riabilitazione in ortopedia e traumatologia*:

1) Fisiologia e fisiopatologia negli organi di movimento;
2) Ortopedia e traumatologia;
3) Massoterapia, balneoterapia, idroterapia, ludoterapia;
4) Ginnastica medica;
5) Terapia di movimento e rieducazione motoria;
6) Psicologia differenziale e applicata;
7) Terapia occupazionale.

G) *Riabilitazione in medicina interna, cardiologia e pneumologia*:

1) Fisiologia e fisiopatologia circolatoria e respiratoria;

2) Esame del malato; indicazioni della riabilitazione; criteri di recuperabilità;

3) Patologia e clinica delle forme polmonari inabilitanti;

4) Patologia e clinica delle forme circolatorie centrali o periferiche inabilitanti;

5) Metodologie terapeutiche di riabilitazione in patologia circolatoria e cardiaca;

6) Metodologie terapeutiche di riabilitazione in patologia respiratoria primitiva e secondaria;

7) Aspetti di riabilitazione cardiorespiratoria nel paziente geriatrico;

8) Terapia occupazionale.

Art. 81. — Il tirocinio pratico verrà effettuato presso istituti o cliniche dell'università od enti di ricovero e cura e particolarmente qualificati.

Art. 82. — Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma gli allievi dovranno avere seguito i corsi, superato gli esami scritti e orali in tutti gli insegnamenti prescritti, ed aver compiuto, con esito favorevole, le esercitazioni ed il tirocinio previsti.

L'esame per il conseguimento del diploma di terapista della riabilitazione consiste nella discussione di una tesi scritta su un tema preventivamente assegnato dal direttore della scuola.

Art. 83. — Per ottenere l'ammissione alla scuola dovrà essere presentata all'ufficio di segreteria dell'università, entro il 1° ottobre, domanda diretta al rettore, redatta in carta da bollo e recante l'indicazione del recapito del richiedente.

Art. 84. — I candidati ammessi alla scuola dovranno, entro il termine che verrà a suo tempo comunicato, presentare:

a) titolo originale di studio;

b) due fotografie formato tessera (su fondo chiaro e firmate) del richiedente, di cui una bollata e autenticata;

c) quietanza comprovante il pagamento alla tesoreria universitaria delle tasse, sopratasse e contributi prescritti (immatricolazione L. 5000; tassa annuale di iscrizione L. 10.000; sopratassa annuale esami L. 7000; contributi generali L. 1000; contributo di riscaldamento L. 2000; libretto di riconoscimento L. 1000; indennità di schedatura L. 1000; contributo di reparto L. 80.000 annuali).

Il pagamento della tassa di iscrizione e della soprattassa potrà essere ripartito in due rate uguali.

Art. 85. — Per ottenere il rilascio del diploma, gli interessati dovranno presentare:

a) domanda diretta al rettore in carta da bollo;

b) quietanza comprovante il pagamento di L. 5000 per indennità, diploma, bollo, ecc., effettuato mediante apposito bollettino;

c) quietanza comprovante il pagamento della tassa erariale di diploma di L. 5000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 10. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1972, n. **1021.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare un legato.

N. 1021. Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 50.000.000, disposto dalla signora Livia Confalone, ved. De Stefano, con testamento olografo in data 10 novembre 1960, depositato e pubblicato con verbale a rogito avv. Nicola Marranghello, notaio in Napoli, in data 30 marzo 1971, n. 342901 di repertorio e n. 151 di raccolta, registrato a Napoli il 6 aprile 1971 al n. 8410, Mod. 71/M.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 116. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1972, n. **1022.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare una eredità.

N. 1022. Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, la eredità, disposta dalla signorina Erminia Arditi, con testamento olografo in data 8 ottobre 1967, pubblicato con verbale a rogito dott. Luigi Bertone, notaio in Catania, in data 15 febbraio 1969, n. 47138 di repertorio e n. 7295 di raccolta, registrato a Catania in data 25 febbraio 1969, al n. 2250, mod. 71/M, consistente, come specificato nella scheda testamentaria, in un credito, beni immobili e titoli obbligazionari.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 117. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1973.

Nomina del commissario del Governo per la regione « Puglia ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 124 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto l'art. 40 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali;

Visto il proprio decreto in data 23 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio dello stesso anno, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 192, concernente la nomina del commissario del Governo per la regione « Puglia »;

Ritenuto che — a seguito di intervenuti mutamenti — occorre provvedere alla nomina del nuovo commissario per la Regione predetta, a decorrere dal 15 gennaio 1973;

Sentito il Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 1972;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Michele Di Caprio, prefetto della provincia di Bari, è nominato commissario del Governo per la regione « Puglia », a decorrere dal 15 gennaio 1973.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1973

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1973
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 29

(3267)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1973.

Nomina del commissario del Governo per la regione « Abruzzo ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 124 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto l'art. 40 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali;

Visto il proprio decreto in data 23 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio dello stesso anno, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 193, concernente la nomina del commissario del Governo per la regione « Abruzzo »;

Ritenuto che — a seguito di intervenuti mutamenti — occorre provvedere alla nomina del nuovo commissario per la Regione predetta, a decorrere dal 15 gennaio 1973;

Sentito il Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 1972;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Filippo Culcasi, prefetto della provincia di L'Aquila, è nominato commissario del Governo per la regione « Abruzzo » a decorrere dal 15 gennaio 1973.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1973

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1973
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 27

(3266)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1973.

Nomina del commissario del Governo per la regione « Emilia-Romagna ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 124 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto l'art. 40 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali;

Visto il proprio decreto in data 23 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio dello stesso anno, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 198, concernente la nomina del prefetto della provincia di Bologna, dottor Mario Cerutti, a commissario del Governo per la regione « Emilia-Romagna »;

Ritenuto che — a seguito della cessazione dal servizio, per limiti di età, del funzionario predetto — occorre provvedere alla nomina del nuovo commissario per la suindicata Regione;

Sentito il Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 1972;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Giorgio Menichini, prefetto della provincia di Bologna, è nominato commissario del Governo per la regione « Emilia-Romagna », a decorrere dal 1° febbraio 1973.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1973

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1973
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 28

(3265)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1972.

Nomina del presidente del consiglio d'amministrazione del lotto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, che istituisce il consiglio d'amministrazione del lotto e ne determina la composizione;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo presidenziale del 27 giugno 1946, n. 122 che modifica l'art. 75 predetto;

Visto il decreto ministeriale n. 49550 del 4 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il successivo 11 settembre, registro n. 27 Finanze, foglio n. 16, con il quale il dott. Giorgio Picconi, nella sua qualità di capo dello ispettorato generale per il lotto e le lotterie, fu nominato presidente del consiglio d'amministrazione anzidetto;

Vista la legge 2 gennaio 1968, n. 2, che ha soppresso l'ispettorato generale per il lotto e le lotterie e la Direzione generale per la finanza straordinaria, istituendo nel contempo la Direzione generale per le entrate speciali, alla quale sono stati devoluti i compiti e le attribuzioni già spettanti agli uffici predetti;

Visto il decreto ministeriale n. 59168 del 18 settembre 1972 con il quale il dott. Giorgio Picconi, direttore generale per le entrate speciali, è stato collocato a riposo a decorrere dal 29 settembre 1972;

Visto il decreto ministeriale del 19 settembre 1972 con il quale l'ispettore generale dott. Pietro Torre è stato nominato reggente della Direzione generale per le entrate speciali a far data dal 29 settembre 1972;

Decreta:

L'ispettore generale dott. Pietro Torre, reggente la Direzione generale per le entrate speciali, è nominato presidente del consiglio d'amministrazione del lotto, in sostituzione del dott. Giorgio Picconi, con decorrenza dal 29 settembre 1972.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1972
Registro n. 62, *foglio n.* 29

(877)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1972.

Compensazioni finanziarie degli oneri derivanti all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dal mantenimento di alcuni obblighi di servizio pubblico per l'esercizio 1972.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1191 del 26 giugno 1969 relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile;

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, concernente la delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della terza tappa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1223 — emanato in forza della legge suddetta — che detta norme riguardanti gli obblighi di servizio pubblico e la normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276 — pure emanato in forza della legge sopra citata — che stabilisce le procedure per la soppressione degli obblighi di servizio pubblico, per la compensazione degli oneri derivanti da detti obblighi qualora non possano essere soppressi, per la compensazione delle tariffe sociali e per la normalizzazione dei conti riguardanti l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la nota n. D.G.100 del 21 giugno 1971, con la quale, in conformità della procedura stabilita dal citato decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276, il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha avanzato domanda diretta a ottenere la soppressione degli obblighi di servizio pubblico che comportano svantaggi economici per la stessa azienda;

Vista la delibera favorevole n. 33/1971 adottata in merito alla anzidetta domanda dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nell'adunanza n. 18 del 1° giugno 1971;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti obblighi di servizio pubblico, di cui è stata chiesta la soppressione con la nota n. D.G.100 del 21 giugno 1971 citata nelle premesse, debbono essere mantenuti per garantire la fornitura di sufficienti servizi di trasporto, valutata in funzione degli elementi indicati al paragrafo 2 dell'art. 3 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1191/69:

a) obbligo di esercizio delle linee a scarso traffico elencate nell'allegato n. 1;

b) obbligo di esercizio degli impianti passivi, posti sulle linee della rete fondamentale e di quella complementare, elencati nell'allegato n. 2;

c) obbligo di esercizio dei servizi di traghetto fra il continente e la Sardegna, di cui all'allegato n. 3;

d) obblighi tariffari elencati nell'allegato n. 4 (esclusi i trasporti postali);

e) obbligo di trasportare gli effetti postali, di cui all'allegato n. 4.

Art. 2.

Gli importi spettanti, per l'esercizio 1972, all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ai sensi del paragrafo 4 dell'art. 1 e del paragrafo 2 dell'art. 6 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee numero 1191/69, a compenso degli oneri derivanti dal mantenimento degli obblighi di servizio pubblico di cui al precedente art. 1, sono stabiliti, a titolo di previsione, nelle seguenti misure:

per l'esercizio delle linee a scarso traffico	L.	58.722.800.000
per l'esercizio degli impianti passivi posti sulle linee della rete fondamentale e di quella complementare	»	335.325.000
per l'esercizio dei servizi di traghetto fra il continente e la Sardegna	»	1.033.900.000
per gli obblighi tariffari (esclusi i trasporti postali)	»	71.296.059.000
per il trasporto degli effetti postali	»	13.647.000.000
Totale . . .	L.	145.035.084.000

La dettagliata specificazione dei suddetti importi ed i criteri di calcolo adottati per la loro determinazione sono esposti nei citati allegati n. 1 (linee a scarso traf-

fico), n. 2 (impianti passivi), n. 3 (servizi di traghetto fra il continente e la Sardegna) e n. 4 (obblighi tariffari e trasporti postali) al presente decreto.

Art. 3.

Gli importi stabiliti a titolo di previsione nel precedente art. 2 saranno conguagliati con quelli definitivi che saranno accertati sulla base delle risultanze consuntive dell'esercizio 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1972

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
BOZZI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(827)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1973.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della provincia di Brindisi.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42;

Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1968, 3 agosto 1970 e 9 agosto 1971;

Vista la nota n. 24/2100/Vet. datata 13 dicembre 1972 dell'Assessorato sicurezza sociale, assistenza sanitaria e ospedaliera della regione Puglia con la quale si chiede per il territorio della provincia di Brindisi il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina »;

Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini del territorio della provincia di Brindisi è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Brindisi è dichiarato « Ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1973

Il Ministro: GASPARI

(1023)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1973.

Proroga al 31 marzo 1973 del termine ultimo per la presentazione delle denunce delle superfici seminate a grano duro nell'annata agraria 1972-73.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale in data 10 gennaio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 del 12 febbraio 1973, concernente l'obbligo per i produttori di grado duro di presentare le denuncie delle superfici investite a tale cereale nell'annata agraria 1972-73, ai fini dell'acquisizione del diritto alla integrazione di prezzo prevista dalle norme comunitarie in favore del grado duro;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine di scadenza per la presentazione di dette denuncie, già fissato al 28 febbraio 1973 con il decreto ministeriale di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle denuncie relative alle superfici investite a grano duro nell'annata agraria 1972-73 è prorogato al 31 marzo 1973.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1973

Il Ministro: NATALI

(3302)

ORDINANZA MINISTERIALE 13 febbraio 1973.

Norme per la profilassi della malattia vescicolare dei suini da enterovirus.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Considerato che sono stati accertati nel territorio nazionale casi di malattia vescicolare dei suini da enterovirus;

Ritenuto opportuno estendere anche a detta malattia le vigenti misure di polizia veterinaria relative alle malattie infettive e diffusive;

Ordina:

Art. 1.

Alle malattie infettive e diffusive dei suini, elencate nell'art. 1 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e per le quali è obbligatoria la denuncia, viene aggiunta: « La malattia vescicolare dei suini da enterovirus ».

Art. 2.

Nei casi di manifestazione di malattia di cui al precedente art. 1 si adottano, in quanto applicabili e limitatamente agli animali della specie suina, le norme previste per l'afta epizootica nel titolo primo e nel titolo secondo, capo I, del vigente regolamento di polizia veterinaria.

Art. 3.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra immediatamente in vigore.

Roma, addì 13 febbraio 1973

Il Ministro: GASPARI

(3200)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modifiche alle etichette dell'acqua minerale « Acqua della Madonna »

Con decreto n. 1340, del 18 gennaio 1973, la S.p.a. Imbottigliamento acqua minerale della Madonna - I.A.M.M., con sede in Castellammare di Stabia, provincia di Napoli, via B. Brin n. 56/58, è autorizzata ad apportare modifiche alle etichette che contrassegnano i recipienti dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Acqua della Madonna », di cui al decreto ministeriale n. 775 del 28 aprile 1962.

Tali modifiche consistono nel riportare, nel riquadro laterale sinistro, il giudizio di purezza batteriologica formulato in data 2 luglio 1972 dal prof. Alfredo Paoletti, direttore della cattedra d'igiene facoltà di scienze dell'Università di Napoli, al posto di quello formulato in data 6 maggio 1961 dal prof. Antonino Tizzano, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Napoli, nel riportare, nel riquadro laterale destro, i dati relativi alla analisi chimica e chimico-fisica eseguita in data 22 febbraio 1972 dal prof. Giosafatte Mondelli, direttore dell'istituto di chimica industriale e impianti chimici dell'Università di Napoli, al posto di quelli della stessa analisi eseguita nel luglio 1955 presso l'istituto di chimica fisica dell'Università di Napoli, e nell'omettere, in fondo al riquadro centrale, l'indicazione del modo di uso dell'acqua.

Inoltre, le dimensioni delle nuove etichette saranno rispettivamente di cm. 17,5 × cm. 11,3 per i recipienti da un litro, di cm. 14 × cm. 9,7 per quelli da mezzo litro e di cm. 8,6 × cm. 5,9 per quelli da un quarto di litro. Restano invariate, rispetto a quelle autorizzate con il decreto ministeriale n. 775 del 28 aprile 1962, nel formato, disegno, colore, caratteri ed altre diciture.

Nella parte inferiore del riquadro sinistro saranno riportati gli estremi di autorizzazione.

Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni contenute nel citato decreto n. 775.

(922)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato concernente il regolamento del personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero

Il Ministero del commercio con l'estero comunica che, di concerto con il Ministero del tesoro ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha provveduto, con decreto 25 ottobre 1972, a modificare l'art. 4 del decreto ministeriale 14 ottobre 1965 (che sostituisce l'art. 71 del regolamento del personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero - I.C.E., approvato con decreto ministeriale 20 aprile 1961) concernente il trattamento di previdenza integrativo (Conti *A* e *B*).

(1408)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Monreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1973, il comune di Monreale (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 337.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2273)

Autorizzazione al comune di Osimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1973, il comune di Osimo (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 371.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2251)

Autorizzazione al comune di Piombino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1973, il comune di Piombino (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 929.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2252)

Autorizzazione al comune di Pineto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Pineto (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.601.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2253)

Autorizzazione al comune di Penna Sant'Andrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Penna Sant'Andrea (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.745.958, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2254)

Autorizzazione al comune di Roseto degli Abruzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Roseto degli Abruzzi (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.902.098, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2255)

Autorizzazione al comune di Rocca Santa Maria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Rocca Santa Maria (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.180.799, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2256)

Autorizzazione al comune di Ripabottoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Ripabottoni (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2257)

Autorizzazione al comune di Rimini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1973, il comune di Rimini (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.728.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2258)

Autorizzazione al comune di Silvi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Silvi (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 156.704.294, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2259)

Autorizzazione al comune di Sant'Omero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Sant'Omero (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.027.934, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2260)

Autorizzazione al comune di Spinete ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Spinete (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.316.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2261)

Autorizzazione al comune di San Polomatese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Polomatese (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.337.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2262)

Autorizzazione al comune di San Martino in Pensilis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Martino in Pensilis (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.863.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2263)

Autorizzazione al comune di San Giuliano del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Giuliano del Sannio (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.477.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2264)

Autorizzazione al comune di San Felice del Molise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Felice del Molise (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.525.570, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2265)

Autorizzazione al comune di Torella del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Torella del Sannio (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.572.295, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2266)

Autorizzazione al comune di Tropea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Tropea (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 272.732.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2267)

Autorizzazione al comune di Tossicia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Tossicia (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.118.851, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2268)

Autorizzazione al comune di Tortoreto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Tortoreto (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.638.242, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2269)

Autorizzazione al comune di Torricella Sicura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Torricella Sicura (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.304.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2270)

Autorizzazione al comune di Torano Nuovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Torano Nuovo (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.557.178, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2271)

Autorizzazione al comune di Valle Castellana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Valle Castellana (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.278.478, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2272)

Autorizzazione al comune di Abbateggio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Abbateggio (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.510.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2274)

Autorizzazione al comune di Alanno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Alanno (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.327.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2275)

Autorizzazione al comune di Acquaviva d'Isernia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Acquaviva d'Isernia (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.991.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2276)

Autorizzazione al comune di Belmonte del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Belmonte del Sannio (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.883.515, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2277)

Autorizzazione al comune di Belforte Monferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1973, il comune di Belforte Monferrato (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.536.410, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2278)

Autorizzazione al comune di Barbariga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1973, il comune di Barbariga (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2279)

Autorizzazione al comune di Bassano Bresciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1973, il comune di Bassano Bresciano (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.018.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mtuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2280)

Autorizzazione al comune di Bolognano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Bolognano (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.861.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2281)

Autorizzazione al comune di Brittoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Brittoli (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.559.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2282)

Autorizzazione al comune di Cappelle sul Tavo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Cappelle sul Tavo (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.950.340, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2283)

Autorizzazione al comune di Carpineto della Nora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Carpineto della Nora (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.248.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2284)

Autorizzazione al comune di Castiglione a Casauria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Castiglione a Casauria (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.456.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2285)

Autorizzazione al comune di Civitaquana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Civitaquana (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.390.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2286)

Autorizzazione al comune di Civitella Casanova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Civitella Casanova (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.106.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2287)

Autorizzazione al comune di Collecorvino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Collecorvino (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.254.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2288)

Autorizzazione al comune di Corvara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Corvara (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.238.905, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2289)

Autorizzazione al comune di Cugnoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Cugnoli (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.116.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2290)

Autorizzazione al comune di Conca Casale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Conca Casale (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.609.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2291)

Autorizzazione al comune di Colli a Volturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Colli a Volturno (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2292)

Autorizzazione al comune di Cerro al Volturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Cerro al Volturno (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.369.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2293)

Autorizzazione al comune di Castelverrino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Castelverrino (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.737.437, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2294)

Autorizzazione al comune di Castel San Vincenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Castel San Vincenzo (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.748.390, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2295)

Autorizzazione al comune di Castelpizzuto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Castelpizzuto (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.164.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2296)

Autorizzazione al comune di Carpinone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Carpinone (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.506.297, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2297)

Autorizzazione al comune di Capracotta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Capracotta (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.381.692, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2298)

Autorizzazione al comune di Camagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1973, il comune di Camagna (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.360.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2299)

Autorizzazione al comune di Castellania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1973, il comune di Castellania (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.639.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2300)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1972

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1972, che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario, conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1972			
		INCASSI (in milioni di lire)		PAGAMENTI (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 1971			18.566		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	11.188.376			
	residui	1.163.177			
	Totale		12.351.553		
Accensione di prestiti	competenza	1.948.542			
	residui	6.115			
	Totale		1.954.657		
Spese correnti	competenza			10.017.299	
	residui			2.133.948	
	Totale				12.151.247
Spese in conto capitale	competenza			1.853.122	
	residui			905.122	
	Totale				2.758.244
Rimborso di prestiti	competenza			364.930	
	residui			8.581	
	Totale				373.511
Gestione di Tesoreria					
In conto debiti di Tesoreria:					
Debito fluttuante		10.129.112		8.395.303	
Conti correnti		37.321.443		36.851.739	
Incassi da regolare		8.178.348		7.997.971	
Altre gestioni		17.083.734		16.077.959	
	Totale		72.712.637		69.322.972
In conto crediti di Tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		376.591		420.580	
Pagamenti da regolare		403.708		560.138	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		3.143.344		3.340.519	
Altri crediti		26.533.282		28.538.632	
	Totale		30.456.925		32.859.869
	Totale complessivo		117.494.338		117.465.843
Fondo di cassa al 31 dicembre 1972					28.495
	Totale a pareggio		117.494.338		117.494.338

SITUAZIONE DEL TESORO

	al 31 dicembre 1972 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		28.495	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	44.334		
Pagamenti da regolare	428.287		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	1.550.923		
Altri crediti	3.815.808		
Totale crediti		5.839.352	
In complesso			5.867.847
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	8.081.530		
Conti correnti	3.892.024		
Incassi da regolare	375.794		
Altre gestioni	1.402.740		
Totale debiti			13.752.088
Situazione del Tesoro (passività)			7.884.241

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 dicembre 1972 L. 258.205 milioni.

L'ispettore generale: C. MARINUCCI

Il direttore generale del Tesoro: G. MICONI

(3375)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

PRIMA DELLE SCRITTURAZIONI DI CHIUSURA — **SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1972** — PRIMA DELLE SCRITTURAZIONI DI CHIUSURA

ATTIVO

Voce		
Oro . . . . L.		1.801.916.705.648
Cassa . . . . »		66.641.539.245
Portafoglio su piazze italiane:		
— risconto alle Aziende di credito .	L. 44.009.577.567	
— sconto Buoni Tesoro e cedole . .	» —	44.009.577.567
Anticipazioni:		
— in conto corrente	L. 880.730.409.506	
— a scadenza fissa	» 1.431.299.868.500	2.312.030.278.006
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . . L.		—
Attività verso l'estero in valuta . . . . »		2.216.193.636
Ufficio Italiano Cambi:		
— conto corrente ordinario	L. 1.194.849.520.555	
— conti speciali	» 1.323.129.603.187	2.517.979.123.742
Anticipazioni straordinarie al Tesoro . . . . L.		339.000.000.000
Risconto per finanziamenti ammassi . . . . »		1.104.053.234.341
Conto corrente per il servizio di Tesoreria . . . . . »		1.907.658.610.478
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie »		499.013.869.318
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato . . »		5.245.806.392.998
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:		
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato	L. 249.970.788.635	
— altre attività	» 187.706.118.105	437.676.906.740
Immobili per uso ufficio . . . . L.		1
Partite varie attive . . . . »		274.572.887.405
Spese dell'esercizio . . . . »		286.558.041.560
		16.839.133.360.685
Impegni:		
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . . L.		765.908.404.337
Depositi:		
— a garanzia	L. 4.058.969.533.418	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	» 4.154.611.957.000	
— altri	» 2.312.513.716.742	10.526.095.207.160
Depositari di titoli e valori . . . . L.		939.903.237
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . . »		1.764.632.416
TOTALE . . . L.		28.133.841.507.835

PASSIVO

Voce		
Circolazione . . . . L.		8.747.476.914.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista . . . . . . »		316.129.105.813
Depositi in conto corrente liberi . . . . »		180.469.751.330
Depositi in conto corrente vincolati a tempo . . . »		1.174.063.521
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:		
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L. 4.330.558.003.559	
— altri	» 3.969.412.240	4.334.527.415.799
Depositi in valuta estera:		
— per conto U.I.C	L. 899.553.589.000	
— altri	» 2.216.193.636	901.769.782.636
Conti dell'estero in lire:		
— per conto U.I.C	L. 423.576.014.187	
— altri	» 51.710.495.092	475.286.509.279
Conto corrente per il servizio di Tesoreria . . . L.		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie . . . . »		139.253.976.419
Servizi di cassa per conto di enti vari . . . . . . »		428.132.305.250
Fondi diversi accantonati . . . . »		505.183.453.207
Partite varie passive . . . . »		454.226.575.819
Capitale sociale	L. 300.000.000	
Fondo di riserva ordinario	» 22.574.491.045	
Fondo di riserva straordinario . . .	» 20.641.344.899	43.515.835.944
Rendite dell'esercizio . . . . L.		311.987.671.668
		16.839.133.360.685
Impegni . . . . L.		765.908.404.337
Depositanti . . . . »		10.526.095.207.160
Titoli e valori presso terzi . . . . »		939.903.237
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . . »		1.764.632.416
TOTALE . . . L.		28.133.841.507.835

Il governatore: CARLI

Il ragioniere generale: PESCATORE

(3376)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso, dei titoli rappresentanti obbligazioni: 1) 5 % a premi s.s. Elettrificazione ferrovie dello Stato; 2) 6 % garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 3) 6 % s.s. ferrovie dello Stato; 4) 6 % s.s. interventi statali; 5) 7 % garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 6) 7 % s.s. ferrovie dello Stato; 7) 7 % s.s. interventi statali.

Si notifica che il giorno 15 marzo 1973 con inizio alle ore 9, si procederà, presso il centro elettronico del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via Campania 59/*c* Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1973:

5 % *a premi s.s. Elettrificazione ferrovie dello Stato - Emissione quarta*:

Estrazione a sorte di:
n. 2.480 titoli di L. 12.500
» 6.980 titoli di » 50.000
» 2.200 titoli di » 250.000
» 3.900 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.880.000.000;

6 % *garantite dallo Stato s.s. Autostrade - Emissione prima*:

Estrazione a sorte di:
n. 686 titoli di L. 50.000
» 502 titoli di » 500.000
» 444 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 729.300.000;

6 % *s.s. ferrovie dello Stato - Emissione seconda* 1965:

Estrazione a sorte di:
n. 1.155 titoli di L. 50.000
» 671 titoli di » 250.000
» 891 titoli di » 500.000
» 1.573 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.244.000.000;

6 % *s.s. ferrovie dello* **Stato**:

emissione seconda 1965 - *Seconda tranche*:

Estrazione a sorte di:
n. 1.575 titoli di L. 50.000
» 915 titoli di » 250.000
» 1.215 titoli di » 500.000
» 2.145 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.060.000.000;

emissione seconda 1966:

Estrazione **a sorte di:**
n. 225 titoli di L. 50.000
» 165 titoli di » 250.000
» 705 titoli di » 500.000
» 1.440 titoli di » 1.000.000
» 120 titoli di » 5.000.000
» 45 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.895.000.000;

emissione seconda 1966 - *Seconda tranche*:

Estrazione a sorte di:
n. 675 titoli di L. 50.000
» 465 titoli di » 250.000
» 870 titoli di » 500.000
» 2.310 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.895.000.000;

emissione seconda 1969:

Estrazione a sorte di:
n. 325 titoli di L. 50.000
» 260 titoli di » 250.000
» 485 titoli di » 500.000
» 1.295 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.618.750.000;

6 % *s.s. Interventi statali - Emissione ventennale* 7/66-7/86 1 *em*:

Estrazione a sorte di:
n. 80 titoli di L. 50.000
» 308 titoli di » 250.000
» 578 titoli di » 500.000
» 1.675 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.045.000.000;

6 % *S.S. Interventi statali - Emissione ventennale* 7/69-7/89 5 *em*:

Estrazione a sorte di:
n. 422 titoli di L. 50.000
» 719 titoli di » 100.000
» 388 titoli di » 250.000
» 778 titoli di » 500.000
» 3.237 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.816.000.000;

7 % *garantite dallo Stato s.s. Autostrade - Emissione prima*:

Estrazione a sorte di:
n. 557 titoli di L. 50.000
» 544 titoli di » 500.000
» 1.124 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.423.850.000;

7 % *s.s. ferrovie dello Stato - Emissione seconda* **1972:**

Estrazione a sorte di n. 5 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 5.000.000.000;

7 % *s.s.* ***Interventi statali*:**

emissione ventennale 7/70-7/90 1 *em*:

Estrazione a sorte di:
n. 448 titoli di L. 50.000
» 1.041 titoli di » 100.000
» 472 titoli di » 250.000
» 1.029 titoli di » 500.000
» 4.841 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 5.600.000.000;

emissione ventennale 7/71-7/91 3 *em*:

Estrazione a sorte di n. 2 serie di L. 772.500.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.545.000.000;

7 % *s.s.* ***Interventi statali*:**

***emissione ventennale* 7/71-7/91 3 *em* 2 *tr*:**

Estrazione a sorte di n. 2 serie di L. 318.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 636.000.000;

***emissione ventennale* 7/71-7/91 3 *em* 3 *tr*:**

Estrazione a sorte di n. 2 serie di L. 771.550.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.543.100.000;

***emissione ventennale* 7/71-7/91 3 *em* 4 *tr*:**

estrazione a sorte di n. 3 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 3.000.000.000;

***emissione ventennale* 7/71-7/91 3 *em* 5 *tr*:**

Estrazione a sorte di n. 2 serie di L. 144.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 289.800.000;

***emissione ventennale* 7/71-7/91 3 *em* 6 *tr*:**

Estrazione a sorte di n. 4 serie di L. 1.550.500.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 6.202.000.000;

emissione ventennale 7/72-7/92 5 *em*:

Estrazione a sorte di n. 2 serie di L. 1.464.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 2.929.800.000;

emissione ventennale 7/72-7/92 5 *em* 2 *tr*:

Estrazione a sorte di n. 5 serie di L. 2.641.700.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 13.208.500.000;

***emissione ventennale* 7/72-7/92 5 *em* 3 *tr*:**

Estrazione a sorte di n. 7 serie di L. 75.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 525.700.000.

Totale generale L. 64.086.800.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 20 febbraio 1973

(3269)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a posti di personale scientifico e tecnico a contratto

Sul Bollettino Ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale-concorsi), n. 1, in data 25 gennaio 1973, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto del legno, Firenze (modificazione e proroga Bollettino Ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, n. 16, in data 15 dicembre 1972).

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per l'automazione navale, Genova.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per l'automazione navale Genova.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per l'automazione navale, Genova.

Concorso per titoli e per prova pratica ad un posto di ausiliario tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per i circuiti elettronici, Genova.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per le telecomunicazioni spaziali, Milano.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche. assegnato al centro di teoria dei sistemi, Milano.

Concorso per titoli e per prova pratica ad un posto di ausiliario tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto motori, Napoli.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sui gas ionizzati, Padova.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di fisica atomica e molecolare, Pisa.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di neurofisiologia, Pisa.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per lo studio delle proprietà fisiche di biomolecole e cellule, Pisa.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per lo studio delle proprietà fisiche di biomolecole e cellule, Pisa.

Concorso per titoli e per prova pratica a due posti di ausiliario tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al centro di studio degli acidi nucleici, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio dei sistemi di controllo e calcolo automatici, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di biologia cellulare, Roma.

Concorso per titoli e per esame ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di elettronica dello stato solido, Roma.

Concorso per titoli e per prova pratica ad un posto di ausiliario tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di radiobiochimica ed ecofisiologia dei vegetali, Roma.

Concorso per titoli e per prova pratica a due posti di ausiliario di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di radiobiochimica ed ecofisiologia dei vegetali, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per le macchine movimento terra e veicoli fuori strada, Torino.

Si informa che i termini di presentazione delle domande, scadranno il giorno 12 marzo 1973 e che per ogni altra informazione, gli interessati possono rivolgersi al servizio del personale e degli incarichi di ricerca, ufficio selezione del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze, 7, 00100 Roma.

(3270)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per esame, mediante colloquio ad un posto di ispettore e consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del testo unico suddetto;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente le disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge n. 119;

Vista la legge 26 giugno 1965, n. 832;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 11 febbraio 1970, n. 27;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, recante norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta le norme di applicazione dell'art. 7 della citata legge n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Atteso che alla data del 30 novembre 1972, nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti erano disponibili nove posti;

Considerato che, ai sensi della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, un decimo dei suddetti posti, tenuto conto dei quozienti frazionari ottenuti negli anni precedenti, deve essere messo a concorso, per esame mediante colloquio tra gli assistenti universitari ordinari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame, mediante colloquio ad un posto di ispettore e consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella VII) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Il concorso è riservato agli assistenti universitari ordinari in possesso dei seguenti requisiti:

1) siano nominati, in seguito a concorso, ai sensi dello art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modifiche e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

2) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti di ruolo, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) siano assistenti ordinari presso una delle cattedre dei corsi di laurea indicati dal successivo art. 2.

Art. 2.

Prescindendo dal limite massimo di età, sono ammessi al concorso gli aspiranti che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 1, siano anche muniti del diploma di laurea in ingegneria civile - sezione trasporti o in ingegneria meccanica.

Inoltre, gli aspiranti debbono essere forniti del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero del certificato di abilitazione provvisoria.

I predetti debbono, altresì, essere in possesso della patente di abilitazione di categoria « B » per la guida di autoveicoli prevista dall'art. 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o essere presentate direttamente all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Divisione 2ª, Sezione 1ª, via del Seminario, 00100 Roma, entro e non oltre il 31 marzo 1973.

Le domande potranno anche essere presentate, entro il termine suddetto, alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni.

Non si terrà conto delle domande che risulteranno spedite o presentate dopo il 31 marzo 1973.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse, all'atto della presentazione, il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale per il personale delle domande accettate.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il titolo di studio posseduto, con l'esatta denominazione di esso, l'università o l'istituto che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria;

e) l'università o l'istituto di istruzione universitaria dal quale dipendono, indicando la durata del servizio prestato in qualità di assistente universitario di ruolo, la cattedra del corso di laurea presso cui sono applicati, nonchè i giudizi complessivi riportati nel quinquennio precedente;

f) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

g) gli estremi della patente di abilitazione di categoria « B » per la guida di autoveicoli richiesta nel precedente art. 2.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal rettore dell'università o dal capo dell'istituto di istruzione universitaria presso il quale gli aspiranti medesimi prestano servizio.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Art. 4.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data del 31 marzo 1973. I requisiti che costituiscono titolo di preferenza per la nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 9.

Art. 5.

L'ammissione al concorso potrà essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi od ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui verte la prova di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a ispettore capo, direttore di divisione ed equiparate. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a ispettore e consigliere.

Art. 7.

L'avviso di presentazione all'esame sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo.

Per essere ammessi all'esame i candidati dovranno esibire, quale documento di identità personale, il libretto ferroviario non scaduto di validità ovvero altro idoneo documento di riconoscimento (tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, carta di identità).

Art. 8.

L'esame consterà di un colloquio in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Il punto minimo necessario per il conseguimento dell'idoneità è di sette decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di esame la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo della amministrazione.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova di esame, debbono inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 3) all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 2ª, Sezione 1ª, via del Seminario - 00100 Roma, entro il termine di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto la predetta prova, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole debbono produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui avranno sostenuto la prova d'esame. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, con l'annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione e dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e da altri paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categora di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatti di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, su carta da bollo, rilasciata dalla amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparti dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione mutilati ed invalidi del lavoro;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera g) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, o un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria di essa, oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione.

I figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre sono mutilati o invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro;

r) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere m), n) ed o), ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito a eventi di guerra, nonchè gli equiparati alle predette categorie dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera m) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro;

s) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dovranno produrre:

copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati, se trattasi di servizio di ruolo organico o aggiunto;

certificato su carta da bollo dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso, se trattasi di servizio non di ruolo;

t) coloro che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalle competenti amministrazioni.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatti di guerra, per servizio o del lavoro potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere f), g), h), i), l), m), n) ed o), un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*) ed *l*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente e il caduto o invalido cui il documento si riferisce.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) ed *h*). Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici, autorizzati all'accettazione diretta, il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti prodotti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici medesimi, dopo aver apposto sui documenti il bollo a data, indicante il giorno di presentazione, cureranno il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale personale - Divisione 2ª - Sezione 1ª, dei documenti in questione.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 10.

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti riportati.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria definitiva sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il posto messo a concorso sarà assegnato secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 11.

Il concorrente utilmente incluso nella graduatoria definitiva sarà invitato con lettera raccomandata a presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 3) all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Divisione 2ª - Sezione 1ª - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni 45 dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione, con la indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio.

A tale documento dovrà essere aggiunta un'attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende, su carta da bollo, dalla quale risulti se sia stato o meno sottoposto a procedimento penale o disciplinare;

2) certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria, su carta da bollo, attestante che il candidato, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (31 marzo 1973) aveva almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quale assistente di ruolo presso una delle cattedre indicate al precedente art. 2;

3) diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2.

In luogo del predetto diploma, il candidato potrà produrre copia di esso, in carta da bollo, autenticata da un notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti;

4) diploma originale o copia autentica, su carta da bollo, comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero il certificato di abilitazione provvisoria;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre. Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica il candidato per il quale lo ritenga necessario;

6) una attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile o dalla competente prefettura, dalla quale risultino gli estremi della patente di guida per autoveicoli posseduta (categoria, numero, luogo e data di rilascio).

Il candidato ha l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo.

I documenti indicati nei numeri 1), 2), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

Il candidato è tenuto a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 12.

Il vincitore del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 11, documenterà di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, sarà nominato in prova, con la decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di ispettore e consigliere.

Trascorso tale periodo, il medesimo sarà, previo giudizio favorevole della commissione centrale per il personale, definitivamente nominato in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il candidato che avrà conseguito la nomina in prova, qualora non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadrà dalla nomina ed il suo posto verrà conferito ad altro candidato idoneo, secondo l'ordine di graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 10 gennaio 1973

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1973
Registro n. 10 Poste, foglio n. 53

ALLEGATO A

PROGRAMMA DI ESAME

Nozioni tecniche fondamentali:

1) Statica ed equilibrio dei corpi rigidi - Equilibrio elastico - Resistenza dei materiali - Verifiche di stabilità di struttura e di elementi particolari in muratura, legno, ferro e cemento armato (fondazioni, travi, solai, copertura, travature, reticolari, ecc.).

2) Meccanica applicata alle macchine: Sistemi articolati piani - Manovellismi, eccentrici e camme. Trasmissione del moto: trasmissione con elementi flessibili - Ruote di frizione - Ruote dentate - Ruotismi ordinari ed epicicloidali. Regolazione del moto periodico: volani e regolatori - Vibrazioni - Velocità critiche - Attrito e lubrificazione.

3) Principi fondamentali della termodinamica - Generalità sulle macchine idrauliche e termiche - Motori a combustione interna: cicli teorici e cicli reali - Combustione e combustibili - Calcolo della potenza e fattori che la influenzano - Rendimenti - Raffreddamento - Lubrificanti. Organi principali ed ausiliari. Caratteristiche dei motori ad accensione per scintilla: carburazione, accensione, alimentazione per iniezione, sovralimentazione. Caratteristiche dei motori ad accensione spontanea: combustione, iniezione, regolazione. Prove sui motori a combustione interna: curve caratteristiche.

4) Leggi fondamentali dell'elettrotecnica. Pile e accumulatori. Trasformatori statici; principi di funzionamento. Elementi di macchine elettriche: macchine sincrone e asincrone. Macchine a corrente continua. Conversione della corrente alternata in continua: gruppi motore-dinamo - Raddrizzatori statici e rotanti. Principali metodi di misura delle grandezze elettriche fondamentali.

Tecnica, esercizio ed economia dei trasporti:

1) Meccanica della locomozione: resistenza al moto, avviamento, frenatura, potenza necessaria alla trazione. Trasmissione del moto dal motore alle ruote del veicolo: requisiti ed organi caratteristici (innesti a frizione, cambi di velocità, gruppi differenziali, alberi oscillanti, cuscinetti, giunti). Telaio dell'autoveicolo: generalità, assali e sospensioni. Ruote e pneumatici.

2) Fabbricati ed impianti per l'esercizio dei trasporti automobilistici (autostazioni, autorimesse, autofficine, ecc.): cenni costruttivi e criteri di funzionalità.

3) Utilizzazione delle strade urbane, extraurbane, autostrade.

4) Elementi sugli impianti di sollevamento e di trasporto: gru, elevatori, carrelli con motore elettrico o termico.

5) Applicazione dei motori veloci nell'autotrazione terrestre, navale ed aerea: criteri generali e di confronto.

6) Analisi dei costi per la gestione di autotrasporti: costi di impianto e di esercizio, quote di ammortamento e di manutenzione.

Materie giuridico-amministrative:

a) Norme sulla circolazione stradale.

b) Elementi di contabilità generale dello Stato.

c) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità dei pubblici impiegati.

Il Ministro: GIOIA

ALLEGATO B

Shema esemplificativo della domanda
da redigere su carta da bollo

All'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Divisione 2ª - Sezione 1ª - Via del Seminario — 00100 ROMA

Il sottoscritto . . nato a . (provincia di . .) il . . domiciliato a . . . in via . n. chiede di essere ammesso al concorso, per esame, mediante colloquio ad un posto di ispettore e consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella VII) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere in servizio presso l'Università di . . dal . . . . in qualità di assistente universitario ordinario, nominato, in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modifiche e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

b) di aver prestato effettivo e lodevole servizio, sin dalla data di nomina in ruolo, presso la cattedra di . . . . del corso di laurea di . . . . . riportando nel quinquennio precedente i seguenti giudizi complessivi . . . .;

c) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . . . conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . . .;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale (ovvero del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito in data . . . . .;

e) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

f) di essere in possesso della patente di abilitazione di categoria « B » n. . . . . per la guida di autoveicoli prevista dall'art. 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, rilasciata da . . . . il . . . . . .

Data . . . . . .

Firma . . (1)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal rettore dell'università o dal capo dell'istituto di istruzione universitaria presso il quale presta servizio.

(2640)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a posti di segretario generale comunale e provinciale delle classi 1ª-A e 1ª-B

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali delle provincie di Torino e Roma della classe 1ª-*A*; Gorizia, Livorno, Macerata, Matera, Nuoro, Rieti, Salerno, Terni, Udine, Varese e Vicenza della classe 1ª-*B*; dei comuni di Bari e Napoli della classe 1ª-*A*; Agrigento, Caltanissetta, Castellammare di Stabia (Napoli), Cesena (Forlì), Ferrara, Gorizia, Latina, Lecce, Marsala (Trapani), Matera, Novara, Pistoia, Portici (Napoli), Potenza, Prato (Firenze), Ragusa, Salerno, Savona, Sesto S. Giovanni (Milano), Siena, Siracusa, Terni e Varese della classe 1ª-*B*;

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari generali titolari;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107; il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371; nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, recanti norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali delle provincie di Torino e Roma della classe 1ª-*A*; Gorizia, Livorno, Macerata, Matera, Nuoro, Rieti, Salerno, Terni, Udine, Varese e Vicenza della classe 1ª-*B*; dei comuni di Bari e Napoli della classe 1ª-*A*; Agrigento, Caltanissetta, Castellammare di Stabia (Napoli), Cesena (Forlì), Ferrara, Gorizia, Latina, Lecce, Marsala (Trapani), Matera, Novara, Pistoia, Portici (Napoli), Potenza, Prato (Firenze), Ragusa, Salerno, Savona, Sesto S. Giovanni (Milano), Siena, Siracusa, Terni e Varese della classe 1ª-*B*.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari dei comuni e delle provincie ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare.

Per quanto concerne i requisiti di ammissibilità, si richiamano, in particolare, gli articoli 11, 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Art. 3.

Per essere ammessi a ciascuno dei concorsi suddetti, i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, non oltre il 30 aprile 1973 singole domande redatte su carta da bollo da L. 500 e corredate, ciascuna, dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 1000 (mille), quale tassa di concorso, intestato al comune o all'amministrazione provinciale interessati, con l'indicazione della causale del versamento.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio e le eventuali pubblicazioni che ritengono di produrre nel proprio interesse, facendone esplicita menzione in un elenco in carta semplice in duplice esemplare.

Nella domanda, i candidati di cui alla lettera *c*) debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

data ed il luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente ai candidati di cui alla lettera *c*) dell'art. 2, da notaio o dal segretario comunale del comune di residenza dello aspirante o da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Ai fini dell'ammissione al concorso, i candidati di cui alla suddetta lettera *c*) devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della giunta provinciale, vistato dalla prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario;

2) copia del regolamento organico con la relativa pianta autenticata dalla prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; fatta eccezione per i candidati, che in servizio alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1954, n. 748, abbiano prestato, dalla data stessa, ininterrotto servizio di ruolo con la qualifica di vice segretario.

Art. 5.

I candidati di cui alla suddetta lettera *c*) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra, quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 6.

I candidati che abbiano chiesto di partecipare ad analoghi concorsi per segreterie generali, indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi, di cui al presente bando, gli elenchi completi, in carta semplice dei titoli stessi.

Non saranno presi in considerazione eventuali riferimenti per documenti allegati ad istanze per la partecipazione ai concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni che non siano quelli espressamente indicati nel precedente comma.

Roma, addì 10 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: SARTI

(3199)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per esame-colloquio, a due posti di bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali, riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356, che approva il regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle biblioteche pubbliche statali;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349, recante norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta norme per l'applicazione dell'art. 7 della citata legge 18 marzo 1958, n. 349;

Veduta la legge 1° marzo 1968, n. 208, concernente l'ampliamento degli organici del personale appartenente agli istituti dipendenti dalla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura;

Veduta la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, relativo alla revisione degli organici del Ministero della pubblica istruzione;

Considerato che, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, un decimo dei posti disponibili alla data del 30 novembre di ogni anno nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali deve essere conferito mediante concorso per esame-colloquio riservato agli assistenti universitari ordinari;

Considerato che alla data del 30 novembre 1972 erano disponibili n. 26 posti nel suddetto ruolo;

Considerato, pertanto, che un decimo dei suddetti 26 posti e cioè due posti sono da destinare al concorso in questione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame-colloquio a due posti di bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali.

Detto concorso è riservato agli assistenti universitari ordinari alle cattedre di storia medioevale e moderna; paleografia e diplomatica; biblioteconomia e bibliografia; storia del diritto italiano, i quali abbiano, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, un'anzianità di effettivo e lodevole servizio di almeno cinque anni.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III (palazzo Italia, piazza Marconi, 25 - E.U.R. - 00144 - Roma) redatte su carta legale e firmate dagli aspiranti, dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla predetta Direzione generale, entro il termine perentorio del 31 marzo 1973.

La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo utile, anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande che non pervengano nei modi e nei termini suddetti o non si attengano rigorosamente alle formalità prescritte dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, non saranno prese in considerazione.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nel quale sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto e perdono giudiziale, e i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio, specificando in quale università o istituto lo abbiano conseguito ed in quale data;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

Nelle domande gli aspiranti dovranno inoltre dichiarare di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal rettore dell'università presso la quale il candidato presta servizio.

I candidati hanno l'obbligo di comunicare al Ministero, tempestivamente, le eventuali variazioni del proprio recapito.

Art. 3.

Materie di esame

L'esame colloquio verterà sulle seguenti materie:

a) elementi di paleografia con prova pratica;

b) elementi di bibliografia generale e di biblioteconomia;

c) elementi di diritto costituzionale e amministrativo e di statistica;

d) legislazione concernente le biblioteche pubbliche statali, la tutela del materiale bibliografico raro e di pregio, la amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Il predetto esame avrà luogo in Roma, nei giorni e nel luogo che saranno all'uopo fissati e di cui sarà data comunicazione.

L'esame non si intende superato se i candidati non ottengano la votazione di almeno 7/10.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 4.

Titoli di precedenza e preferenza

I concorrenti che abbiano superato l'esame e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina dovranno presentare alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prescritta dalle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Graduatoria del concorso

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dall'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 6.

Presentazione dei documenti di rito

Il candidato utilmente collocato nella graduatoria generale di merito e dichiarato vincitore o che subentrasse eventualmente nella nomina al vincitore decaduto o rinunciatario, dovrà far pervenire alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III, piazza Marconi, 25, Roma - Eur, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avrà ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) copia, in bollo, dello stato di servizio in qualità di assistente universitario ordinario, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per l'istruzione universitaria) ed integrata dal rettore dell'Università;

2) certificato del rettore, in bollo, attestante che il candidato ha prestato effettivo e lodevole servizio per almeno cinque anni;

3) titolo di studio: diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 2, lettera *f*), ovvero copia di esso autenticata dal notaio, cancelliere o segretario comunale o negli altri modi previsti dalle vigenti disposizioni.

Nel caso che il diploma originale non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare certificato su carta legale, contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

4 certificato medico, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato dell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine allo impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere una dichiarazione, dalla quale risulti che il medesimo per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) debbono essere di data non anteriore a tre mesi dal ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati per prendere parte ai concorsi banditi dal Ministero della pubblica istruzione o da altre amministrazioni salvo che per quanto riguarda il titolo originale di studio. In questo ultimo caso dovrà essere indicata l'amministrazione presso la quale trovasi il detto originale, gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto, e dovrà essere esibito un certificato, in bollo, rilasciato dalla università presso la quale il titolo di studio è stato conseguito.

Art. 7.

Nomine dei vincitori

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di bibliotecario e saranno destinati a prestare servizio presso le biblioteche pubbliche statali.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo gli impiegati avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079; qualora essi siano provvisti di stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, competerà ai medesimi il trattamento economico di cui all'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

Trascorso il periodo di prova, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione i funzionari saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1973

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1973
Registro n. 8, *foglio n.* 138

(2397)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorsi, per esame, alla qualifica di ispettore nella carriera del personale direttivo tecnico, riservati agli assistenti universitari ordinari: a due posti nella branca « coltivazioni tabacchi »; a quattro posti nella branca « manifatture tabacchi »; ad un posto nella branca « sali e chinino ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le successive modificazioni;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente l'applicazione dell'art. 7 della citata legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato e n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Atteso che al 30 novembre 1972 erano disponibili, nella carriera del personale direttivo tecnico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, i seguenti posti:

branca « coltivazioni tabacchi »: n. 7;
branca « manifatture tabacchi »: n. 18;
branca « sali e chinino »: n. 4,

dei quali, in ciascuna branca, un quinto deve essere riservato agli assistenti universitari ordinari, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177;

Atteso che il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, nella seduta del 28 aprile 1971 ha approvato i programmi di esame per i concorsi riservati agli assistenti universitari:

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per esame, alla qualifica di ispettore nella carriera del personale direttivo tecnico della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:

a) a due posti nella branca « coltivazioni tabacchi »;
b) a quattro posti nella branca « manifatture tabacchi »;
c) ad un posto nella branca « sali e chinino ».

I concorsi suddetti sono riservati agli assistenti universitari ordinari in possesso dei seguenti requisiti:

1) siano stati nominati tali in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modifiche e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

2) abbiano compiuto alla data del 31 marzo 1973, di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti di ruolo;

3) siano assistenti ordinari in una delle materie di insegnamento obbligatorio per il conseguimento della laurea della quale debbono essere forniti ai sensi del successivo art. 2, n. 1.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti, nei cui confronti si prescinde dal limite massimo di età, oltre ad essere in possesso dei requisiti indicati nell'articolo precedente, debbono:

1) essere forniti di uno dei titoli di studio sottoindicati, nonchè del diploma di abilitazione all'esercizio professionale:

laurea in scienze agrarie, per partecipare al concorso di cui alla lettera *a*) dell'art. 1;

laurea in ingegneria civile, o meccanica, o elettrotecnica, per partecipare al concorso di cui alla lettera *b*) dell'art. 1;

laurea in ingegneria civile, o meccanica, o elettrotecnica o chimica o mineraria, o laurea in chimica o in chimica industriale, per partecipare al concorso di cui alla lettera *c*) dell'art. 1;

2) avere l'idoneità fisica all'impiego.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data del 31 marzo 1973, di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Le esclusioni dai concorsi, per difetto dei requisiti prescritti, sono disposte con decreto motivato del Ministro, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta da bollo ed indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale, dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, via della Luce 34 A-*bis* - 00100 Roma, entro e non oltre il 31 marzo 1973.

Si considereranno prodotte in tempo utile anche le domande che perverranno successivamente, purchè risultino spedite a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Amministrazione si riserva tuttavia la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza dei termini di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Qualora il candidato intenda partecipare ad ambedue i concorsi di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente art. 1, dovrà produrre una domanda per ciascun concorso.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome ed il nome;

la data ed il luogo di nascita;

il concorso, tra quelli indicati nell'art. 1, al quale intendono partecipare;

il titolo di studio posseduto, precisando l'università o lo istituto di istruzione universitaria che lo ha rilasciato, nonchè la data in cui è stato conseguito;

il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

l'università o l'istituto di istruzione universitaria dal quale dipendono, indicando la durata del servizio in qualità di assistente universitario di ruolo nonchè la materia d'insegamento nella quale sono assistenti;

il domicilio e l'indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni;

di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata nel modo previsto dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Tale autenticazione può essere sostituita dal visto apposto sulla domanda dal rettore dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria presso il quale l'aspirante presta servizio.

Art. 5.

Per ciascun concorso, l'esame consisterà in un colloquio vertente sulle materie di cui ai rispettivi programmi allegati al presente decreto.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame, i candidati dovranno essere muniti della tessera ferroviaria personale o di altro idoneo documento di riconoscimento (tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, carta di identità).

L'esame non si intenderà superato dai candidati che non avranno riportato, nel colloquio di cui sopra, la votazione di almeno sette decimi.

Per ciascun concorso, la graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella prova anzidetta.

A parità di merito si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

La graduatoria di merito di ciascun concorso sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, nonchè gli eventuali idonei nel concorso stesso.

Saranno dichiarati vincitori di ciascun concorso i primi classificati nelle rispettive graduatorie di merito in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del citato testo unico e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato l'esame-colloquio e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta dalle disposizioni in vigore.

I requisiti che danno titolo a preferenza nella nomina sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta da bollo:

a) copia integrale dello stato di servizio, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio;

b) certificato del rettore dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria attestante che il candidato, alla data del 31 marzo 1973, aveva almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio quale assistente di ruolo in una delle materie di insegnamento obbligatorio per il conseguimento della laurea della quale deve essere fornito ai sensi del precedente art. 2, n. 1);

c) titolo di studio prescritto dal citato art. 2, n. 1), in originale o in copia autentica;

d) diploma di abilitazione all'esercizio professionale, in originale o in copia autentica, ovvero certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

e) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'uffiicale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento in servizio. Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve far menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi la attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori dei concorsi a visita medica di controllo.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*) ed *e*) debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 8.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui agli articoli 6 e 7, primo comma, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 9.

Le graduatorie dei vincitori di ciascun concorso e quelle degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale, parte II, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorsi debbono essere inoltrati al Ministro per le finanze non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 10.

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno ammessi all'impiego con le modalità di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, ed assunti in prova per il periodo di sei mesi, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di lire 1.602.300, relativo al parametro 218, iniziale, di cui alla tabella unica, quadro I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 e dell'indennità integrativa speciale prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni nonchè della quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Ai vincitori dei concorsi i quali siano provvisti di stipendio di importo superiore a quello spettante nella nuova qualifica saranno attribuiti, ai sensi dell'art. 12, terzo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto alla indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, sarano rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Art. 12.

Con successivi decreti ministeriali saranno nominate le commissioni esaminatrici dei concorsi e saranno fissate le date di effettuazione degli esami-colloquio, che avranno luogo in Roma.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 gennaio 1973

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1973
Registro n. 2 *Monopoli, foglio n.* 115

Concorso per la nomina alla qualifica di ispettore nella carriera del personale direttivo tecnico della branca «coltivazioni tabacchi», per laureati in scienze agrarie, riservato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 *aprile* 1959, *n.* 177, *agli assistenti universitari ordinari.*

PROGRAMMA D'ESAME

Botanica: Morfologia e anatomia delle piante - La materia vivente e la sua organizzazione elementare - Tessuti - Struttura degli organi e funzioni generali del corpo delle piante superiori - Fisiologia della nutrizione, della respirazione, dello accrescimento, della riproduzione (sessuata e asessuata) e della germinazione - Movimenti delle piante - Genetica - Ereditarietà e variabilità - Ibridismo - Sistematica vegetale.

Patologia vegetale: La malattia nella sua essenza e nelle sue cause - Malattie non parassitarie - Malattie parassitarie - Autotrofismo ed eterotrofismo, saprofitismo, parassitismo (occasionale, facoltativo e obbligato) - Simbiosi mutualistica - Essenza del parassitismo - Diffusione dei germi nell'aria e nel terreno - Condizioni che favoriscono il contagio - Resistenza attiva e resistenza passiva - Principali malattie delle piante coltivate prodotte da virus, batteri, crittogame e fanerogame parassite. Mezzi di lotta: chimici, fisici, biologici e colturali. I principali parassiti animali delle piante coltivate; danni che producono e mezzi di lotta.

Chimica agraria: Composizione della litosfera e dell'atmosfera - La genesi del terreno agrario - I processi pedogenetici: Fattori della disgregazione e della decomposizione - Decomposizione dei principali tipi di rocce - La frazione colloidale del terreno agrario - Costituzione dell'argilla - Costituzione fisico-meccanica del suolo - Metodi per l'analisi fisico-meccanica - Struttura del terreno agrario - Dinamica dell'acqua nel terreno - Il potere di assorbimento e lo scambio delle basi - Reazione del terreno - Correzione dei terreni acidi ed alcalini - Il potere tampone - Classificazione e pedogenesi dei principali tipi di terreno - Microbiologia del terreno - La fertilizzazione del suolo: teoria ed applicazione delle concimazioni - Classificazione dei concimi - Preparazione industriale dei concimi azotati e fosfatici - I concimi potassici - I concimi complessi minerali - Il letame: preparazione e composizione - Il fenomeno vitale e le condizioni fondamentali della vita - Fisiologia cellulare e rapporti tra colloidismo e funzionamento della cellula vivente - La composizione dei vegetali - Assunzione ed ascesa dell'acqua - Pressione radicale - Assunzione dei principali minerali - Il processo fotosintetico - Proprietà e costituzione della clorofilla - Ipotesi sul meccanismo della fotosintesi - La respirazione ed il suo meccanismo - Nutrizione azotata - Fissazione simbiotica e non simbiotica dell'azoto organico - Nitrificazione e denitrificazione - Ciclo dell'azoto - Gli altri elementi indispensabili alla nutrizione vegetale e loro funzione - Germinazione e maturazione - Gli elementi oligodinamici - Fermenti e fermentazioni - Metabolismo delle sostanze minerali, dei lipidi, delle sostanze azotate - Traslocazione dei soluti. Sviluppo e crescita delle piante - Degradazione della sostanza organica - Le principali sostanze organiche dei vegetali - Glucidi - Lipidi - Protidi - Cere - Steroli - Pigmenti - Alcaloidi - Terpeni e Tannini - Acidi vegetali - Enzimi - Vitamine - Fitormoni e loro azioni - Tecnica e processi biochimici dei principali prodotti nelle industrie agrarie.

Agronomia: Il clima - Temperatura, luce, acqua - Cause modificatrici del clima - Difesa dalle avversità meteoriche - Il terreno agrario - Formazione, stratigrafia - Struttura, porosità, plasticità, coesione, permeabilità ed altre proprietà fisiche - Capacità idrica - Capillarità - Preparazione del terreno: disboscamento, spietramento, fissazione dei terreni mobili - Aumento dello spessore del terreno: dissodamento, ripulitura, ravagliatura. Le lavorazioni. scopi e natura dei lavori - Lavori profondi, normali e superficiali.

Funzioni di abitabilità del terreno, azione della massa, della sofficità, del calore - Condizioni igieniche del terreno - Correzioni ed ammendamenti dei terreni difettosi - Risanamento dei terreni umidi - Sistemazione dei terreni - Irrigazione: effetti e scopi - Tipi di irrigazione. Tecnica - Aridocoltura - Debbio - Sovescio - Siderazione - Concimi e concimazione - Tecnica delle concimazioni - Sementi e seminazioni - Moltiplicazione agamica delle piante - Scopi e pratica degli innesti - Consociazione - Avvicendamento delle colture: rotazione agraria, tipi di rotazione e relativo impianto - Colture preparatrici, miglioratrici e depauperatrici - Miglioramento delle piante agrarie - Le erbe infestanti - Climatologia e meteorologia agraria - Tecnica della coltivazione - Maturazione, raccolta e conservazione del prodotto delle principali piante coltivate. Topografia e costruzioni rurali: sistemi di rilevamento dei terreni - Attrezzi e strumenti - Planimetria - Altimetria - Tacheometria - Rilevamento celerimetrico - Costruzioni rurali: materiali da costruzione - Strutture e criteri costruttivi dei fabbricati rurali.

Meccanica agraria: Motori agricoli - Macchine per la lavorazione del terreno, per la semina, per la raccolta - Trasporti agricoli.

Economia agraria ed estimo: I mezzi e l'ordinamento della produzione agraria - La proprietà fondiaria ed i tipi di impresa - I rapporti tra impresa, manodopera e proprietà - L'economia del capitale fondiario - L'economia dei capitali di esercizio - Il bilancio dell'impresa agraria - Il lavoro umano in agricoltura - Le forme associative in agricoltura - Gli interventi pubblici in agricoltura - Imposte - Tributi e contributi - Prezzi e mercati - Contabilità agraria - Conti colturali - I metodi di stima.

Istituzioni di diritto privato: Dei beni demaniali, della proprietà, dell'enfiteusi, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, delle servitù prediali, della comunione e del condominio; del possesso, dell'azione di nuova opera e di danno temuto, concetti generali sui contratti: della vendita e della permuta.

Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Roma, addì 3 gennaio 1973

Il Ministro: VALSECCHI

Concorso per la nomina alla qualifica di ispettore nella carriera del personale direttivo tecnico delle branche «manifatture tabacchi» e «sali e chinino», riservati, ai sensi del decreto deel Presidente della Repubblica 16 *aprile* 1959, *n.* 177, *agli assistenti universitari ordinari.*

PROGRAMMA D'ESAME

1) *Scienza delle costruzioni.*

Statica applicata - Equilibrio dei corpi vincolati - Travature reticolari - Diagrammi di sollecitazioni nelle travi - Deformazione, resistenza, coefficiente di sicurezza - Fondamenti della teoria dell'elasticità - Sistemi elastici piani - Resistenza dei materiali: sollecitazioni semplici e composte - Linea elastica di travi rettilinee - Teoremi generali sul lavoro di deformazione Ellisse di elasticità - Variazioni termiche - Spostamenti impressi - Cedimenti.

2) *Fisica tecnica ed elettrotecnica.*

a) Emissione ed assorbimento dei corpi condensati e degli aeriformi - Fotometria - Lampade - Cenni sulla tecnica della illuminazione - Misura della temperatura - Trasmissione del calore per conduttività interna, per irraggiamento e per convezione - Trasformazioni invertibili e non invertibili - Principi della termodinamica e metodi generali per la loro applicazione - Cambiamenti di stato - Gas - Vapori - Cenni sul moto dei fluidi - Cicli termodinamici teorici delle macchine termiche - Cenni di acustica applicata.

b) Circuiti e reti in corrente continua - Circuiti magnetici - Circuiti in corrente alternata in regime permanente - Calcolo simbolico - Sistemi polifasi - Il campo magnetico rotante - Elementi fondamentali della teoria delle macchine elettriche - Schema generale di un impianto di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica - Elementi fondamentali sulle linee di trasmissione e sulle linee di distribuzione.

3) *Ingegneria civile ed industriale* (limitatamente agli argomenti di cui alla lettera *A*) o *B*) o *C*), a scelta del candidato).

A) Calcolo delle strutture in cemento armato, in cemento armato precompresso ed in acciaio per l'edilizia civile ed industriale (stabilimenti, silos, serbatoi, ecc.) - Comportamento dei materiali e delle strutture nel campo anelastico - Elementi di meccanica delle terre e spinta delle terre - Muri di sostegno - Analisi tecnica ed economica di un progetto statico delle strutture - Tecnica delle fondazioni per l'edilizia - Dinamica elastica - Costruzioni in zone sismiche.

Problemi termici delle pareti esterne degli edifici in condizione di regime ed in periodo variabile - Irraggiamento solare su murature e su pareti prefabbricate - Isolamento termico e schermatura dell'irraggiamento solare - Descrizione dei principali tipi di impianti di condizionamento d'aria e relativa incidenza sul dimensionamento delle strutture degli edifici illuminazione naturale ed artificiale degli ambienti - Acustica interna degli ambienti ed attenuazione di rumori.

Proprietà fisiche dei liquidi e fondamenti dell'idraulica - Idrostatica: spinte idrostatiche su superfici, equilibrio dei corpi immersi e galleggianti - Liquidi perfetti, viscosi, reali - Moto uniforme per le correnti in pressione - Problemi applicativi delle reti di condotte - Moto permanente per le correnti a superficie libera - Profili di rigurgito - Movimento dell'acqua nei mezzi permeabili - Foronomia: luci a battente ed a stramazzo - Spinte di getti su superfici fisse o mobili - Moto vario elastico nelle correnti in pressione - Idrometria - Nozioni generali sugli acquedotti e sulle fognature - Canali industriali - Dighe di sbarramento - Traverse - Opere di presa - Opere di trasporto - Pozzi piezometrici - Condotte forzate - Canali di scarico.

B) Cinematica applicata alle macchine: coppie cinematiche e meccanismi - Sistemi articolati in generale - Quadrilateri articolati e manovellismi - Giunti articolati - Resistenze passive - Resistenze del mezzo - Teoria elementare della lubrificazione - Urto - Fondamenti di dinamica applicata - Ruote di frizione, ruote dentate e ruotismi - Eccentrici - Flessibili e macchine funicolari - Frenatura - Velocità critiche flessionali o torsionali - Equilibramento dei motori a stantuffo - Calcolo del volano - Elementi della teoria della regolazione.

Principi generali di funzionamento delle macchine a fluido - Motori a combustione interna - Turbine a gas - Compressori - Motori a getto - Generatori di vapore, surriscaldatori, preriscaldatori, rigeneratori, refrigeranti, radiatori - Macchine a vapore: motrici alternative a turbine - Macchine idrauliche: motrici ed operatrici.

Impianti per il trasporto dei materiali negli stabilimenti - impianti di deposito: depositi all'aperto, magazzini, sili, serbatoi per liquidi e per gas.

C) Definizione e classificazione delle macchine elettriche - Proprietà dei materiali impiegati nella costruzione delle macchine elettriche Trasformatori Regolatori ad induzione - Motori e generatori asincroni - Motori e generatori sincroni - Motori e generatori per corrente continua a collettore.

Generazione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica - Impianti nelle centrali e nelle stazioni di trasformazione - Macchinari e servizi - Apparecchiature - Perturbazioni negli impianti elettrici e provvedimenti relativi.

Misure di differenza di potenziale, di corrente, di potenza, di fattore di potenza, di energia, di frequenza - Apparecchi registratori - Misure di resistenza, di auto e mutue induzioni, di capacità, di grandezze magnetiche - Verifiche dei principali strumenti ed organi di misure - Oscillografi.

Tubi elettronici: diodo, triodo, tubi a griglia schermo - Semiconduttori e transistori - Amplificatori e generatori per segnali sinusoidali - Circuiti per segnali non sinusoidali - Modulazione - Conversione di frequenza - Sistemi di trasmissione di informazioni - Principi generali dei calcolatori elettronici analogici e numerici.

4) *Istituzioni di diritto privato*: dei beni demaniali, della proprietà, dell'enfiteusi, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, delle servitù prediali, della comunione e del condominio; del possesso, della azione di nuova opera e di danno temuto; concetti generali sui contratti; della vendita e della permuta.

5) *Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.*

Roma, addì 3 gennaio 1973

Il Ministro: VALSECCHI

(2641)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 15 dicembre 1972, n. 26.

Provvidenze per favorire l'incremento delle attività industriali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 19 *dicembre* 1972)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire il sorgere di nuove iniziative industriali e lo sviluppo di quelle esistenti, con preferenza per quelle che comportano un largo impiego di manodopera locale, è autorizzata la concessione a favore delle piccole e medie imprese industriali che esercitano la propria attività nella provincia, di un concorso annuo costante posticipato per un periodo massimo di 10 anni, commisurato all'importo originario dei finanziamenti che le imprese interessate otterranno dagli istituti di credito di cui al successivo articolo 4.

Il concorso di cui al comma precedente può essere concesso fino alla misura del 2,80 % per le iniziative situate nei comprensori della Valle dell'Adige e della Vallagarina ad un'altitudine inferiore ai 500 m s.l.m.; nella restante parte del territorio provinciale il concorso può essere concesso fino alla misura del 3,40 %.

Eccezionalmente, qualora le iniziative industriali abbiano carattere tale da costituire, per la loro entità ed importanza, nonchè per il notevole incremento di occupazione di manodopera, un valido apporto all'industrializzazione della zona interessata, la giunta provinciale può concedere anche un contributo annuo costante in misura non superiore all'1,50 % e per un periodo non superiore a 10 anni da determinarsi in ragione degli investimenti complessivi che l'impresa effettuerà per la realizzazione dell'iniziativa.

Il contributo di cui al comma precedente viene concesso direttamente alle imprese interessate, e può essere oggetto di cessione.

Art. 2.

Sono considerate piccole e medie imprese industriali quelle aventi i requisiti fissati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, a sensi dell'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Art. 3.

I benefici di cui alla presente legge possono essere concessi anche per gli ampliamenti degli stabilimenti esistenti, per lo acquisto di nuovi macchinari, per il potenziamento degli impianti e il loro ammodernamento tecnologico, per l'acquisto e l'installazione di impianti ed apparecchiature idonei ad eliminare le fonti di inquinamento nonchè, in quanto si rendano necessari, per i servizi collaterali con precedenza a quelli destinati agli utilizzi sociali e sindacali, all'assistenza ed al ristoro dei lavoratori.

E' invece escluso qualsiasi intervento per l'approvvigionamento di materie prime e per operazioni destinate ad aumentare il capitale di esercizio.

Sono ammesse a godere dei benefici di cui alla presente legge le imprese che, anche se non associate alle organizzazioni di categoria, si impegnano ad applicare, nei confronti dei loro dipendenti, i contratti collettivi e accordi nazionali, provinciali e aziendali stipulati fra la Confederazione degli industriali e le organizzazioni dei lavoratori ed a garantire le libertà sindacali ed i livelli di occupazione entro i limiti di una ragionevole variazione dovuta alle ristrutturazioni tecnologiche e alle condizioni di mercato.

In ogni caso le imprese devono obbligarsi all'osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori.

Art. 4.

Il Presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta, è autorizzato a stipulare con l'Istituto medio credito Trentino - Alto Adige e con altri istituti di credito apposite convenzioni per fissare le modalità da osservarsi nella concessione di finanziamenti che potranno fruire del concorso provinciale, nella liquidazione del concorso stesso, nell'accertamento della regolare esecuzione del piano di impiego relativo al finanziamento ed ogni altro particolare ad esso attinente.

Art. 5.

Le domande devono essere presentate alla giunta provinciale in carta da bollo legale, corredate dalla documentazione che verrà determinata nelle convenzioni previste all'articolo precedente.

Art. 6.

La concessione del concorso e del contributo di cui all'articolo 1 è disposta con deliberazione della giunta provinciale.

Il concorso di cui al secondo comma dell'articolo in parola viene corrisposto direttamente all'Istituto mutuante.

Per i finanziamenti accordati dall'Istituto medio credito Trentino-Alto Adige, il collaudo delle opere e l'accertamento degli acquisti effettuati, operati tramite gli organi tecnici dell'istituto stesso, hanno efficacia, ai fini della liquidazione del concorso concesso, anche per l'Amministrazione provinciale.

Art. 7.

Per i fini di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzato il limite di impegno di lire 150.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1972.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia, in misura di lire 150.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1981.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 8.

Alla copertura dell'onere di lire 150.000.000 derivante dalla attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1972, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 5900 dello stato di previsione della Spesa - Tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 9.

Nello stato di previsione della Spesa - Tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1972 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - Categ. XIV - Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . L. 150.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 4925 Categ. X - Provvidenze per favorire l'incremento delle attività industriali in provincia . L. 150.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(385)

LEGGE PROVINCIALE 15 dicembre 1972, n. 27.
Provvedimenti per l'apprestamento di aree per impianti produttivi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 56 *del 19 dicembre 1972*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di agevolare lo sviluppo dell'occupazione di manodopera locale mediante nuovi insediamenti del settore di produzione secondario e lo sviluppo delle attività imprenditoriali esistenti, la giunta provinciale, in armonia con gli strumenti urbanistici vigenti, acquisisce, od acquisisce ed appresta, o eventualmente appresta, aree per impianti produttivi, comprese quelle destinate agli insediamenti di singole unità aziendali, ed aliena le stesse a società ed a privati esercenti attività produttive, secondo le disposizioni degli articoli successivi.

Art. 2.

La giunta provinciale provvede ad approvare annualmente, entro il mese di marzo, i programmi insediativi, contenenti la indicazione delle aree per impianti produttivi da realizzare. Detti programmi devono essere resi noti ai consorzi comprensoriali, ove costituiti; i consorzi stessi possono presentare entro il termine di trenta giorni le loro osservazioni.

Le opere, ivi comprese le acquisizioni, indicate nei programmi approvati in via definitiva, sono dichiarate ad ogni effetto di pubblica utilità ai sensi della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, ed urgenti ed indifferibili ai sensi della legge regionale 14 maggio 1963, n. 16.

L'indennità di espropriazione sarà ragguagliata al valore venale degli immobili, prescindendo da ogni incremento di valore, che si sia verificato o possa verificarsi, direttamente o indirettamente, in dipendenza di opere pubbliche e di ogni altra operazione, che si riconnetta comunque alla sistemazione delle aree e all'apprestamento delle attrezzature tecniche e sociali indispensabili.

L'indennità va calcolata considerando, in ogni caso, il terreno siccome libero da vincoli di contratti agrari.

A favore dei coltivatori diretti, dei mezzadri, dei coloni e degli affittuari verrà inoltre corrisposta una somma, nella misura del 15 % dell'indennità di espropriazione.

La giunta provinciale è autorizzata ad acquistare a trattativa privata il terreno destinato ad area per impianti produttivi in base ai programmi definitivi, qualora sia raggiunto un accordo sul prezzo con i relativi proprietari.

Art. 3.

La giunta provinciale, in quanto necessario, provvede alla sistemazione generale delle aree per impianti produttivi per l'adattamento a tale utilizzo ed all'apprestamento di adeguate attrezzature tecniche e sociali.

Nelle spese di sistemazione possono essere comprese quelle di progettazione e di collaudo delle opere.

Art. 4.

L'alienazione delle aree ai soggetti indicati nell'articolo 1 viene disposta dalla giunta provinciale, su domanda corredata da una relazione tecnico-finanziaria circa l'opera e gli impianti da realizzare, da una planimetria, nonchè da una relazione riguardante gli investimenti finanziari, il tipo e la qualità dell'azienda, nonchè la manodopera, suddistinta per qualifiche, che si intende occupare.

L'alienazione può essere disposta anche per un prezzo inferiore al costo.

Detto prezzo non può essere inferiore:

a) al 50 % del costo del terreno, comprese le eventuali opere di urbanizzazione primaria, ma escluse le strade di adduzione e di penetrazione, e le eventuali infrastrutture speciali, quali raccordi ferroviari, elettrodotti, acquedotti e fognature industriali, nelle località situate nei comprensori della Valle dell'Adige e della Vallagarina, ad altitudine inferiore ai 500 m. s.l.m.;

b) al 20 % del costo del terreno, comprese le eventuali opere di urbanizzazione primaria, ma escluse le strade di adduzione e di penetrazione, e le eventuali infrastrutture speciali, quali raccordi ferroviari, elettrodotti, acquedotti e fognature industriali, nelle restanti località del territorio provinciale.

I limiti di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) possono essere ridotti solo qualora si tratti di iniziative tali da costituire, per la loro entità ed importanza, nonchè per il notevole incremento di occupazione di manodopera, un valido apporto all'industrializzazione della zona interessata, e comunque non oltre rispettivamente il 30 % e il 10 %.

La domanda di cui al primo comma deve essere trasmessa tramite il comune interessato, che allega il proprio parere. Il comune deve trasmettere alla provincia la domanda corredata del proprio parere entro il termine di 30 giorni dalla sua presentazione.

In sede di acquisto i soggetti interessati devono impegnarsi a rispettare le clausole che la giunta provinciale deve richiedere, in ordine alle garanzie per l'occupazione di manodopera, all'osservanza dei contratti di lavoro più favorevoli per i dipendenti, stipulati tra le associazioni e i sindacati di categoria per i rispettivi settori, al rispetto delle norme sulla prevenzione dell'inquinamento atmosferico ed idrico, agli obblighi sindacali previsti dalle vigenti norme, ivi compresa la realizzazione dei servizi destinati agli impieghi sociali e sindacali, alla assistenza ed al ristoro delle maestranze, nonchè all'osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori.

Tali impegni devono risultare in apposite convenzioni, da stipularsi tra la giunta provinciale e l'acquirente, nelle quali dovranno essere stabilite le penalità in caso di inadempimento o trasgressione, le forme e modalità di ricupero delle aree nel caso di cessazione dell'attività, il divieto di subcessione totale o parziale dell'area, vincolata invece nella sua destinazione al parere della giunta provinciale.

Art. 5.

Le zone edificatorie delle aree per impianti produttivi vanno riservate all'insediamento di impianti, tecnicamente organizzati per la produzione di beni e servizi.

I beneficiari sono impegnati a mantenere tale destinazione fin tanto che non venga meno la corrispondente destinazione prevista dal piano urbanistico provinciale.

Il vincolo di indisponibilità viene annotato nel libro fondiario, ad istanza della giunta provinciale e del beneficiario.

La giunta provinciale può impugnare, per declaratoria di nullità, avanti l'autorità giudiziaria ordinaria, i contratti, relativi ad immobili vincolati, che importino effetti reali o che costituiscano diritti reali di godimento, qualora il nuovo titolare non abbia dichiarato per iscritto alla giunta provinciale di assumere per quanto gli compete le obbligazioni contenute nella convenzione, di cui all'articolo precedente, e di impegnarsi a mantenere la destinazione delle aree ad impianti produttivi.

Tale azione deve essere esercitata entro due anni dall'intavolazione del contratto.

Art. 6.

Le strade di adduzione e quelle di penetrazione alle nuove aree per impianti produttivi sono equiparate, ai fini della classificazione, alle strade provinciali.

Art. 7.

Le aree comuni, destinate a pubblici servizi, esistenti tra le aree infrastrutturate, come anche eventuali infrastrutturazioni speciali, potranno essere cedute, anche gratuitamente, dalla giunta provinciale ai comuni o ai consorzi di manutenzione delle aree comuni e di gestione delle infrastrutture.

Art. 8.

Il ricavato delle vendite dei terreni, di cui al precedente articolo 4, deve essere reimpiegato dalla giunta provinciale secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 9.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzato lo stanziamento di lire 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1972.

Per la spesa di cui al precedente comma è autorizzata la assunzione di uno o più mutui passivi a tasso annuo non superiore al 9,50 % da estinguersi in non meno di quaranta semestralità costanti postecipate a partire dall'esercizio in corso.

I fondi di cui al primo comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 10.

Alla copertura dell'onere massimo di lire 58.000.000 corrispondente alla prima semestralità del mutuo di cui al precedente articolo, si provvede mediante riduzione, per pari importo, del fondo iscritto al capitolo 2960 dello stato di previsione della Spesa - Tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1972.

Alla copertura del maggior onere di L. 58.000.000 corrispondente alla seconda semestralità del mutuo di cui al precedente articolo, previsto per gli esercizi successivi al 1972, si farà fronte con una quota, di pari importo, delle disponibilità di bilancio derivanti, a partire dall'esercizio finanziario 1973, dalla cessazione dell'onere annuo di lire 185.500.000 autorizzato con l'articolo 2 della legge provinciale 23 agosto 1971, n. 8.

Art. 11.

Nello stato di previsione dell'Entrata - Tabella *A* - per lo esercizio finanziario 1972, è introdotta la seguente variazione:

Di nuova istituzione:

Cap. 2600 — Mutuo da contrarre per il finanziamento delle spese per l'acquisizione e l'apprestamento di aree per impianti produttivi	L.	1.000.000.000

Art. 12.

Nello stato di previsione della Spesa - Tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1972, sono introdotte le seguenti variazioni:

***In diminuzione*:**		
Cap. 2960 - Categ. VII - Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	L.	58.000.000
In aumento:		
Cap. 2800 - Categ. IV - Interessi scalari su mutui passivi	L.	49.000.000
Cap. 6000 - Rate di ammortamento dei mutui passivi	»	9.000.000
Di nuova istituzione:		
Cap. 4921 - Categ. VIII - Provvedimenti per l'acquisizione e l'apprestamento di aree per impianti produttivi	L.	1.000.000.000
Totale variazione in aumento e di nuova istituzione . . .	L.	1.058.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(386)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.